Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2685.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 65;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Di Domenico Natalia fu Alfredo per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2407, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Di Domenico Natalia fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 86.87 pari ad ettari 8.68.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 7. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Qualità	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 77124 (V C.)			
Polline Conca	133	70	—	Seminativo	11	07	265,01
Id.	133	71	—	Bosco ceduo	5	20	41,50
Id.	133	77 (p)	—	Id.	3	88	30,94
Id.	133	76 (p)	—	Seminativo	66	72	1.597,19
				Totali	86	87	1.934,64
				Pari ad Ha. 8.68.70			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativiai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2407 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 8.68.70 e ad un reddito dominicale di L. 1964,28 (millenovecentosessantaquattro e cent. 28).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Polline Conca », distinto a vecchio catasto alla mappa 133, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale doganale di Polline;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 76, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Ovest: con parte del limite est della particella 77 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con un affluente del fosso Fontana la Nocchia e, con il suddetto fosso.

L'indennità di espropriazione è di L. 800.284 (ottocentomiladuecentottantaquattro) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2686.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione del 20 dicembre 1951, n. 2390, della Commissione censuaria centrale, relativa al ri-

corso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 11.455,17 pari ad ettari 1145.51.70 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 83083 (V C.)			
Teste di Lepre di Sopra	68	1	—	Seminativo	81	47	3.405,45
Id.	68	2	—	Id.	249	80	5.980,21
Monticusso	68	5	—	Id.	82	74	3.458,53
Comunella	68	6	—	Prato	20	46	1.321,72
Id.	68	7	—	Seminativo	64	21	2.683,98
Id.	68	8	—	Id.	152	82	3.658,53
Id.	68	10	—	Pascolo	8	37	114,49
Id.	68	11	—	Id.	10	63	145,43
Monticusso	68	16	—	Seminativo	89	29	3.732,32
Id.	68	19	—	Pascolo	12	27	167,85
Quarto dei 40 Rubbi del Casale	68	48	—	Bosco ceduo	12	43	160,59
Monticusso	68	20	—	Seminativo	749	46	17.942,08
Id.	68	23	—	Id.	9	51	397,52
Teste di Lepre di Sopra	68	24	—	Bosco ceduo	9	98	257,87
Monticusso	68	26	—	Seminativo	1	91	79,84
Comunella	68	31	—	Id.	122	83	5.134,29
Id.	68	33	—	Pascolo	15	60	213,41
Id.	68	34	—	Seminativo	41	89	1 751 —
Quarto dei 40 Rubbi del Casale	68	35	—	Id.	0	18	4,29
Id.	68	38	—	Id.	49	88	1.194,11
Id.	68	40	—	Id.	5	89	246,20
Id.	68	42	—	Id.	88	83	911,39

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 83083 (*V C.*)			
Quarto dei 40 Rubbi del Casale	68	44	—	Seminativo	101	14	4.227,65
Id.	68	46	—	Bosco ceduo	12	55	162,15
Id.	68	47	—	Seminativo	6	43	268,77
Id.	68	49	—	Bosco ceduo	26	25	339,15
Id.	68	50	—	Pascolo	49	18	672,79
Teste di Lepre di Sopra	68	51	—	Seminativo	34	94	1.460,49
Quarto del Casale	68	51	1	Id.	17	60	421,34
Id.	68	52	—	Pascolo	5	15	70,45
Id.	68	53	—	Id.	2	76	37,73
Id.	68	54	—	Bosco ceduo	29	53	381,52
Id.	68	55	—	Id.	99	17	1.281,28
Id.	68	56	—	Pascolo	7	03	96,18
Id.	68	57	—	Seminativo	64	00	2.675,20
Id.	68	57	1	Id.	103	09	4.309,16
Id.	68	57	2	Id.	11	20	268,13
Teste di Lepre di Sopra e Quarto del Casale	68	57	3	Id	72	00	1 723,68
Id.	68	57	4	Id.	10	00	239,40
Id.	68	58	—	Id.	13	54	324,14
Id.	68	59	—	Bosco ceduo	72	22	933,09
Id.	68	60	—	Id.	6	29	81,28
Id.	68	61	—	Id.	24	15	312,02
Id.	68	62	—	Seminativo	259	20	10,834,56
Id.	68	62	1	Id.	861	38	20.621,42
Id.	68	63	—	Casa rurale	0	40	—
Quarto dell'Airone	68	64	—	Seminativo	208	58	8.718,64
Id.	68	66	—	Bosco ceduo	144	19	1.862,95
Id.	68	67	—	Seminativo	21	60	517,10
Id.	68	68	—	Pascolo	35	19	481,38
Id.	68	69	—	Bosco ceduo	6	97	90,06
Testa di Lepre di Sopra o Quarto dell'Airone	38	70	—	Seminativo	38	03	910,44
Id.	68	72 (p)	—	Id.	31	83	1.330,49
Id.	68	73	—	Pascolo	49	77	680,69
Id.	68	73	1	Id.	43	20	590,98
Id.	68	74 (p)	—	Seminativo	101	77	6.187,62
Id.	68	75	—	Id.	52	75	2.204,95
Id.	68	77	—	Id.	508	91	12.183,29
Id.	69	80 (p)	—	Id.	137	02	5 727,44
Id.	68	82	—	Id.	33	14	793,36
Id.	68	84 (p)	—	Id.	69	08	2.887,54
Polledrara	68	85 (p)	—	Id.	44	68	2 716,54
Quarto di Sant'Antonio	68	88	—	Id.	25	17	1.052,11
Id.	68	88	1	Id.	19	20	459,65
Id.	68	89	—	Pascolo	35	74	488,91
Id.	68	90	—	Bosco ceduo	43	01	555,67
Testa di Lepre di Sopra o Quarto di Sant'Antonio	68	91	—	Pascolo	4	16	56,89
Id.	68	92	—	Id.	24	28	581,25
Id.	68	93 (p)	—	Id.	75	81	1 814,89
Id.	68	94	—	Id.	19	88	271,97
Id.	68	95	—	Id.	4	08	55,78
Id.	68	96	—	Bosco ceduo	0	65	8,40
Id.	68	97	—	Id.	0	43	5,55
Id.	68	98	—	Id.	0	67	8,66
Id.	68	99	—	Id.	44	00	568,48
Id.	68	100 (p)	—	Id.	54	44	703,36
Id.	68	101	—	Pascolo	111	94	2.679,84
Id.	68	102	—	Id.	50	70	693,58
Id.	68	103 (p)	—	Id.	19	74	825,13
Id.	68	104 (p)	—	Id.	137	64	5.753,35
Id.	68	105	—	Bosco ceduo	16	86	217,82
Id.	68	106	—	Pascolo	113	67	2.721,26
Id.	68	107	—	Bosco ceduo	4	57	59,05
Id.	68	108	—	Pascolo	41	55	568,40
Id.	68	109	—	Bosco ceduo	25	10	324,29
Id.	68	110	—	Pascolo	35	15	480,85
Id.	68	111		Bosco ceduo	5	08	65,63
Id.	68	112	—	Id.	8	87	114,61

Segue *Partita catastale n.* 83083 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Longerina	68	114 (p)	—	Seminativo	69	73	4.241,79
Sant'Antonio	68	127 (p)	—	Pascolo	147	89	2.023,13
Id.	68	128	—	Id.	57	37	1.373,43
Id.	68	129	—	Bosco ceduo	27	53	711,36
Id.	68	130	—	Pascolo	7	57	103,55
Pratarone	68	131	—	Bosco ceduo	5	79	74.82
Id.	68	132	—	Pascolo	47	36	1.979,65
Id.	68	133	—	Seminativo	29	54	707,18
Id.	68	134	—	Bosco ceduo	56	40	1.457,38
Id.	68	135	—	Id.	31	88	411,88
Id.	68	136	—	Id.	148	34	3.833,10
Testa di Lepre di Sotto o Pratarone	68	137	—	Pascolo	242	43	5.803,78
Id.	68	139 (p)	—	Prato	291	67	18.841,88
Id.	68	140	—	Pascolo	17	56	240,24
Id.	68	141	—	Bosco ceduo	104	59	2.702,60
Id.	68	142	—	Seminativo	54	03	1.293,48
Id.	68	143	—	Pascolo	99	85	1.365,95
Id.	68	144	—	Seminativo	17	55	733,59
Pratarone	68	145	—	Id.	9	80	409,64
Rio Maggiore	68	146	—	Id.	78	94	3.299,69
Id.	68	148 (p)	—	Id.	566	19	23.666,74
Pratarone	68	157	—	Id.	81	63	3.412,13
Id.	68	159 (p)	—	Pascolo	73	12	1.000,23
Id.	68	174 (p)	—	Id.	101	00	1.381,67
Id.	68	176 (p)	—	Id.	84	02	3.512,09
Quarto dell'Airone o Sant'Antonio	68	183 (p)	—	Id.	3	30	45.14
Id.	68	184	—	Bosco ceduo	22	40	289,41
Pratarone	68	187	—	Seminativo	36	80	1.538,24
Id.	68	188	—	Id.	44	80	1.872,64
Id.	68	188	½	Pascolo	4	80	65,66
Testa di Lepre di Sotto o Rio Maggiore	68	193 (p)	—	Seminativo	196	08	11.921,51
Id.	68	194	—	Bosco ceduo	41	60	537,59
Tragliata	148	97	—	Pascolo	0	40	5,47
Id.	148	98	—	Id.	1	65	22,57
Id.	148	99	—	Seminativo	86	04	3.596,47
Comunella	68	9	—	Bosco ceduo	11	55	298,45
Monticusso	68	20	1	Seminativo	544	00	13.023,36
Id.	68	21	—	Bosco ceduo	6	53	168,72
Id.	68	22	—	Id.	2	89	74,67
Id.	68	25	—	Id.	3	73	96,37
Id.	68	71	—	Id.	92	23	2.383,21
Polledrara	68	85	1 (p)	Seminativo	25	12	601,37
Id.	68	86	—	Pascolo	3	87	52,94
Id.	68	87	—	Bosco ceduo	2	33	60,19
Monticusso	68	103	1	Pascolo	17	60	421,34
Pratarone	68	171	—	Id.	8	37	114,50
Monticusso	68	4	—	Id.	7	57	103,55
Id.	68	13	—	Id.	2	16	29,56
Testa di Lepre di Sopra o Quarto dell'Airone	68	79	—	Id.	42	24	577,83
Id.	68	83	—	Seminativo	50	34	2.104,21
Pratarone	68	149	—	Pascolo	148	92	2.037,22
Id.	68	150	½	Id.	26	00	355,68
Id.	68	153	—	Id.	9	30	127,22
Id.	68	158	—	Seminativo	72	18	1.727,97
Id.	68	172	—	Pascolo	19	55	267,44
Id.	68	174	1	Id.	40	80	976,75
Tragliata	148	96	—	Seminativo	281	78	6.745,80
Id.	148	136	—	Pascolo	12	00	164,16
Monticusso	68	3	—	Bosco ceduo	2	27	29,34
Id.	68	14	—	Id.	1	82	23,52
Comunella	68	12	—	Id.	1	57	20,29
Monticusso	68	17	—	Id.	21	01	271,43
Id.	68	18	—	Id.	25	84	333,87
Id.	68	27	—	Id.	11	21	144,82
Id.	68	28	—	Id.	8	81	113,81
Comunella	68	30	—	Id.	21	80	281,66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 83083 (*V. C.*)			
Monticusso	68	29	—	Bosco ceduo	32	01	413,55
Comunella	68	32	—	Id.	94	85	1.225,46
Quarto dei 40 Rubbi del Casale	68	39	—	Id.	0	45	5,81
Id.	68	41	—	Id.	94	93	1.226,49
Id.	68	43	—	Id.	57	46	742,37
Id.	68	45	—	Id.	86	06	1.111,88
Quarto dell'Airone	68	65	—	Id.	43	03	555,94
Testa di Lepre di Sopra o Quarto dell'Airone	68	76	—	Id.	126	51	1.634.49
Id.	68	78	—	Id.	25	97	335,54
Id.	68	81	—	Id.	27	07	349,75
Rio Maggiore	68	147	—	Id.	92	19	2.382,18
Pratarone	68	150	—	Id	7	92	102,33
Id.	68	151	—	Id.	2	34	30,25
Id.	68	152	—	Id.	9	90	127,91
Id.	68	154	—	Id.	16	17	208,92
Id.	68	155	—	Id.	8	17	105,56
Id.	68	156	—	Id.	2	05	26,49
Id.	68	173	—	Id.	8	34	107,77
Id.	68	185	—	Id.	3	20	41,34
Id.	68	186	—	Id.	24	00	620,16
Tragliate	148	95	—	Id.	1	07	13,83
Id.	148	137	—	Id.	11	00	142,12
Monticusso	68	15	—	Id.	46	69	1.206,46
				Totali	11.455	17	324 645,06
				Pari ad Ha. 1145.51.70			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2390 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 1145.51.70 e ad un reddito dominicale di L. 334.789,37 (trecentotrentaquattromilasettecentottantanove e cent. 37).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Testa di Lepre », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la via Tragliata;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 114 (m. 68), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella 113/1 (m. 68), con il limite nord della particella 113 (m. 68), con un breve tratto del limite est della particella 127 (m. 68) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima la cui parte sud rimane alla ditta, con un tratto del fosso Rambina, con parte del limite est della particella 139 (m. 68), con il limite nord della particella 138 (m. 68), con la linea del frazionamento operato sulla particella 139 (m. 68) la cui parte sud rimane alla ditta, con un tratto del fosso Prataroni, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 193 e 159 (m. 68), le cui parti sud rimangono alla ditta, con parte del limite ovest della particella 159 (m. 68), con parte del limite nord della particella 160 (m. 68), con la linea del frazionamento operato sulla particella 148 (m. 68), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 190 (m. 68), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 174 e 176 (m. 68), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il rio Maggiore ed il fosso Prataroni.

L'indennità di espropriazione è di L. 123.883.795,95 (centoventitremilioniottocentottantatremilasettecentonovantacinque e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2687.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Galletti Omar fu Giuseppe, maritata Marri, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Galletti Omar fu Giuseppe, maritata Marri, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Galletti Omar fu Giuseppe, maritata Marri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 12.66.35 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galletti Omar fu Giuseppe, maritata Marri, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2544 (N. C.)					
Montebello	95	1	—	Seminativo	IV	6	57	70	1.019,43
Id.	95	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	00	33,60
Id.	95	4	—	Seminativo arborato	IV	2	79	20	307,12
Id.	95	5 (p)		Id.	III	2	73	45	505,89
				Totali		12	66	35	1.866,04

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Montebello », confina

Nord-ovest: con il limite di proprietà;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 95), la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite nord-est della particella 6 (foglio 95), con il limite nord-ovest della particella 7 (foglio 95);
Ovest: con il fosso Colombo.

L'indennità di espropriazione è di L. 707.702 (settecentosettemilasettecentodue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2688.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Geri Luigi e Geri Gino fu Giovanni, Geri Giancarlo di Guido e Mariotti Giorgio di Smeraldo, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Geri Luigi e Geri Gino fu Giovanni, Geri Giancarlo di Guido e Mariotti Giorgio di Smeraldo, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Geri Luigi e Geri Gino fu Giovanni, Geri Giancarlo di Guido e Mariotti Giorgio di Smeraldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 31.76.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Geri Luigi e Geri Gino fu Giovanni, Geri Giancarlo di Guido e Mariotti Giorgio di Smeraldo, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 1668 (N. C.)									
Pingrosso II	104	12(p)	—	Seminativo	III	7	39	51	1.996,69
Id.	104	11	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
Id.	104	9	—	Seminativo	II	10	46	70	3.977,46
Id.	104	10	—	Id.	II	10	52	80	4.000,64
Id.	104	34	—	Bosco alto fusto	I	3	35	40	939,12
					Totali	31	76	21	10.913,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere Pingrosso II », confina:

Nord-est: con il fosso Tanaro;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 104), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.455.791,05 (tremilioniquattrocentocinquantacinquemilasettecentonovantuno e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2689.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gioannini Alberto fu Domenico, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gioannini Alberto fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gioannini Alberto fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 148.38.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioannini Alberto fu Domenico, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 395 (N. C.)					
Le Prunicce	19	1	—	Bosco misto	unica	0	10	60	7,95
Id.	19	2	—	Seminativo	IV	1	16	80	181,04
Id.	19	3	—	Uliveto	IV	0	49	70	114,31
Id.	19	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	60	6,65
Id.	19	5	—	Seminativo	IV	0	03	90	6,05
Id.	19	6	—	Bosco ceduo	IV	1	01	20	42,50
Id.	19	10	—	Uliveto	III	1	34	40	470,40
Id.	19	11	—	Seminativo	IV	0	21	30	33,01
Id.	19	13	—	Fabbricato rurale	—	0	06	50	—
Id.	19	14	—	Seminativo	IV	0	36	90	57,20
Id.	19	16	—	Seminativo arborato	III	1	42	90	528,73
Id.	19	17	—	Bosco ceduo	II	0	15	90	13,52
Id.	19	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	70	0,27
Id.	19	19	—	Id.	I	0	00	94	0,24
Id.	19	23	—	Uliveto	III	1	27	10	444,85
Id.	19	24	—	Fabbricato rurale	—	0	29	70	—
Id.	19	38	—	Bosco ceduo	V	1	62	80	34,19
Id.	19	49	—	Id.	III	1	60	80	65,52
Id.	19	51	—	Seminativo	IV	0	36	00	55,80
Id.	19	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	30	1,83
Id.	19	53	—	Vigneto	II	0	03	80	22,80
Ortocavoli di Sotto	20	25	—	Seminativo	V	1	74	80	104,88
Id.	20	26	—	Seminativo arborato	V	0	82	00	94,30
Id.	20	27	—	Seminativo	V	0	94	20	56,52
Ortocavoli	20	28	—	Uliveto	II	0	65	30	408,13
Id.	20	31	—	Seminativo	V	0	51	00	30,60
Ortocavoli di Sotto	20	32	—	Id.	V	0	34	60	20,76
Id.	20	33	-	Pascolo arborato	unica	0	07	30	2,34
Id.	20	34	—	Seminativo	IV	0	85	80	132,99
Ortocavoli	20	35	—	Uliveto	III	0	77	20	270,20
Id.	20	36	—	Seminativo	IV	0	62	70	37,62
Id.	20	38	—	Uliveto	III	0	48	40	169,40
Id.	20	39	—	Seminativo arborato	IV	1	85	50	463,75
Id.	20	40	—	Corte unita al n. 41	—	0	09	20	—
Ortocavoli di Sotto	20	41	—	Fabbricato rurale con il n. 40 e 43	—	0	25	50	—
Id.	20	43	—	Aia unita al n. 41	—	0	21	80	—
Id.	20	44	—	Vigneto	III	0	28	10	129,26
Id.	20	46	—	Seminativo arborato	IV	0	48	10	120,25
Id.	20	47	-	Id.	V	0	37	30	42,89
Id.	20	49	—	Id.	III	0	34	20	126,54
Ortocavoli	20	50	—	Uliveto	II	5	35	10	3 344,38
Id.	20	51	—	Pascolo	I	0	03	80	1,90
Id.	20	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	10	0,46
Id.	20	53	—	Bosco ceduo	V	0	20	70	4,35
Id.	20	56	—	Uliveto	II	2	85	50	1 784,38
Botro delle Cannelle	20	59	—	Bosco ceduo	IV	0	06	40	2,69
Ortocavoli	20	63	—	Uliveto	III	0	54	00	189 —
Id.	20	64	—	Vigneto	III	0	01	80	8,28
Id.	20	75	—	Pascolo	I	0	04	30	2,15
Id.	20	76	—	Bosco ceduo	IV	0	09	90	4,16
Id.	20	78	—	Uliveto	III	0	10	30	36,05
Id.	20	79	—	Pascolo arborato	unica	0	16	20	5,18
Id.	20	115	—	Seminativo	V	0	09	80	5,88
Id.	20	134	—	Vigneto	III	0	45	30	208,38
Ortocavoli di Sotto	20	135	—	Uliveto	IV	0	20	70	47,61
Ortocavoli	20	141	—	Seminativo	III	0	03	30	8,25
Id.	20	77	—	Pascolo arborato	unica	0	01	60	0,51
Ortocavoli di Sotto	20	1	—	Bosco ceduo	IV	0	45	30	19,03
Id.	20	2	—	Seminativo	V	0	30	30	18,18
Id.	20	3	—	Bosco ceduo	III	1	26	00	81,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 395 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Ortocavoli di Sotto	20	4	—	Bosco ceduo	III	0	85	90	55,84
Id.	20	5	—	Pascolo arborato	unica	0	03	20	1,02
Id.	20	6	—	Uliveto	III	1	97	00	689,50
Id.	20	7	—	Seminativo	V	0	51	40	30,84
Id.	20	15	—	Bosco ceduo	IV	0	42	00	17,64
Id.	20	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	00	2,50
Id.	20	17	—	Seminativo	V	1	05	30	63,18
Id.	20	18	—	Bosco ceduo	IV	1	06	20	44,60
Id.	20	21	—	Seminativo arborato	V	0	95	70	110,05
Id.	20	24	—	Uliveto	III	1	96	70	688,45
Id.	20	42	—	Id.	IV	1	32	20	304,06
Id.	20	48	—	Seminativo	V	0	30	30	18,18
Ortocavoli	20	54	—	Pascolo arborato	unica	0	00	35	0,11
Botro delle Cannelle	20	61	—	Seminativo	IV	0	56	40	87,42
Id.	20	62	—	Bosco ceduo	IV	0	19	80	8,32
Le Debbiare	20	71	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	90	0,44
Id.	20	72	—	Bosco ceduo	IV	0	04	30	1,81
Id.	20	73	—	Seminativo	V	8	52	10	511,26
Ortocavoli	20	117	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	60	0,27
Id.	20	118	—	Pascolo	I	0	04	40	2,20
Le Debbiare	20	119	—	Bosco ceduo	IV	0	58	00	24,36
Id.	20	120	—	Seminativo	V	2	31	70	139,02
Id.	20	121	—	Id.	V	1	12	80	67,68
Ortocavoli Vecchio	20	122	—	Pascolo arborato	unica	0	37	10	11,84
Id.	20	123	—	Seminativo	IV	0	34	60	53,63
Id.	20	124	—	Pascolo arborato	unica	6	64	10	212,51
Id.	20	125	—	Seminativo	V	0	52	10	31,26
Id.	20	126	—	Uliveto	IV	1	29	10	296,93
Id.	20	127	—	Seminativo	IV	0	74	80	115,94
Id.	20	128	—	Id.	V	3	75	70	225,42
Id.	20	129	—	Pascolo cespugliato	I	3	16	10	79,03
Id.	20	130	—	Id.	II	0	10	90	0,82
Id.	20	132	—	Seminativo	V	0	67	70	40,62
Ortocavoli	20	133	—	Uliveto	II	0	58	70	366,88
Ortocavoli Vecchio	20	154	—	Seminativo	V	0	69	40	41,64
Id.	20	155	—	Id.	IV	0	50	40	78,12
Id.	20	131	—	Id.	V	5	73	20	343,92
Botro delle Cannelle	20	67	—	Id.	III	0	30	60	76,50
Id.	20	68	—	Fabbricato rurale con la corte n. 82	—	0	09	40	—
Id.	20	69	—	Uliveto	III	3	46	50	1.212,75
Le Debbiare	20	74	—	Pascolo cespugliato	I	4	02	10	100,53
Campo ai Finocchi	20	80	—	Bosco ceduo	III	4	00	20	260,13
Id.	20	81	—	Seminativo arborato	IV	0	41	60	104 —
Le Debbiare	20	82	—	Corte unita al n. 68	—	0	04	90	—
Id.	20	83	—	Seminativo arborato	IV	0	16	50	41,25
Id.	20	84	—	Pascolo	I	0	20	50	10,25
Id.	20	85	—	Vigneto	II	0	17	90	107,40
Campo al Finocchio	20	86	—	Seminativo	IV	7	07	50	1.096,63
Le Debbiare	20	88	—	Uliveto	III	0	79	20	277,20
Id.	20	87	—	Id.	III	2	35	80	825,30
Id.	20	89	—	Seminativo	IV	0	90	60	140,43
Id.	20	90	—	Id.	III	0	01	30	3,25
Id.	20	91	—	Fabbricato rurale	—	0	39	70	—
Campo al Finocchio	20	92	—	Bosco ceduo	V	0	63	10	13,25
Id.	20	93	—	Pascolo	I	0	32	10	16,05
Id.	20	94	—	Pascolo arborato	unica	2	32	30	74,34
Le Debbiare	20	95	—	Seminativo arborato	IV	0	71	70	179,25
Id.	20	97	—	Bosco ceduo	IV	0	40	50	17,01
Id.	20	98	—	Seminativo	IV	2	48	70	385,48
Id.	20	101	—	Pascolo arborato	unica	0	12	80	4,10
Id.	20	116	—	Seminativo arborato	III	0	25	10	92,87
Id.	20	139	—	Seminativo	IV	0	56	10	86,96
Id.	20	140	—	Bosco ceduo	V	0	59	50	12,50
Campo ai Finocchi	20	142	—	Seminativo	V	0	67	80	40,68
Id.	20	143	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	60	10,90
Le Debbiare	20	144	—	Id.	II	0	30	70	2,30
Id.	20	145	—	Pascolo arborato	unica	0	29	50	9,44
Id.	20	146	—	Pascolo	I	0	13	10	6,55
Botro delle Cannelle	20	60	—	Pascolo arborato	unica	0	13	10	4,19

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 395 (*N. C.*)					
Il Pratone	20	148	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	80	0,74
Le Debbiare	20	152	—	Uliveto	III	0	32	80	114,80
Id.	20	153	—	Seminativo	III	0	28	30	70,75
Poggettini	21	36	—	Pascolo cespugliato	I	1	71	90	42,98
Id.	21	37	—	Bosco ceduo	V	0	65	30	13,71
Serra Destri	32	9(p)	—	Id.	V	0	94	19	19,78
Id.	32	10	—	Seminativo	V	2	13	00	127,80
Id.	32	11	—	Id.	V	2	55	50	153,30
Id.	32	12	—	Fabbricato rurale	—	0	29	40	—
Cul di Forno	32	13	—	Uliveto	III	1	07	10	374,85
Id.	32	14	—	Seminativo arborato	IV	0	86	50	216,25
Serra Destri	32	15	—	Seminativo	IV	2	49	20	386,26
Poggettini	32	17	—	Id.	V	2	27	90	136,74
Id.	32	18	—	Seminativo arborato	IV	1	42	30	355,75
Id.	32	19	—	Id.	IV	0	50	90	125,40
Id.	32	20	—	Uliveto	III	4	08	80	1.430,80
Cul di Forno	32	26	—	Bosco ceduo	IV	3	10	70	130,49
Serra Destri	32	100	—	Pascolo cespugliato	I	1	93	30	48,33
Id.	32	102	—	Seminativo	V	0	76	70	46,02
Poggettini	32	104	—	Id.	IV	0	52	70	81,68
Cul di Forno	32	107	—	Pascolo arborato	unica	0	46	90	15,02
Le Debbiare	20	93	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	2,73
					Totali	148	38	78	23.942,99

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Ortocavoli » e « Le Debbiare » confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il limite amministrativo del comune di Castellina Marittima;

Est: con il limite ovest delle particelle 43 e 14, foglio 21, con il botro delle Cannelle, con il limite sud-ovest della particella 15, foglio 21, con il limite ovest della particella 28, foglio 21, con il botro delle Pellicce;

Sud: con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 100, foglio 20, con i limiti nord ed ovest della particella 39, foglio 20, con parte del limite ovest della particella 100, foglio 20, con il limite di proprietà, con i limiti est e nord della particella 102, foglio 20, con il limite nord della particella 149, foglio 20, con parte del limite nord della particella 103, foglio 20;

Ovest: con il limite di proprietà.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 20.

2° Accorpamento in località « Cul di Forno » confinante:

Nord: con il limite sud della particella 31, foglio 21;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale delle Vignacce;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il botro Valdimare, con parte del limite sud della particella 9, foglio 32 e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est delle particelle 9, foglio 32 e 29, foglio 21.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.164.431,38 (duemilionicentosessantaquattromilaquattrocentotrentuno e cent. 38) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2690.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Girola Cesare fu Umberto, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Girola Cesare fu Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto

1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Girola Cesare fu Umberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per una superficie di ettari 25.47.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Girola Cesare fu Umberto, in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Meremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 493 (N. C.)					
Monte Procoio	2	1 (p)	—	Seminativo	IV	9	50	00	2.090 —
Monte Cucco	2	5	—	Bosco ceduo	III	0	54	80	68,50
Id.	2	8 (p)	—	Seminativo	IV	13	99	89	3.079,76
Id.	2	6	—	Bosco ceduo	IV	0	67	40	50,55
Id.	2	7 (p)	—	Id.	IV	0	30	00	22,50
Monte Procoio	2	26(p)	—	Seminativo	III	0	44	94	148,30
				Totali		25	47	03	5.459,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « M. Procoio » e « M. Cucco », distinto a nuovo catasto alla mappa 2, confina:

Nord: con il limite di proprietà e con il fosso di Valle Cisterna;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1, 26, 8, 7 e nuovamente sulla particella 8, le cui parti est rimangono alla ditta;
Sud: con la strada vicinale Monte Vezzo-Monte Cucco e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 699.658 (seicentonovantanovemilaseicentocinquantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2691.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Augusto di Alberto, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Augusto di Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'ar- dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Augusto di Alberto, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 154.01.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Augusto di Alberto, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 578 (*N. C.*)					
La Sterza	4	1	—	Seminativo	III	0	15	80	47,40
Id.	4	2	—	Pascolo cespugliato	unica	0	25	60	3,33
Id.	4	3	—	Bosco alto fusto	II	0	48	70	26,79
Id.	4	4	—	Bosco ceduo	III	0	04	00	2,40
Id.	4	5	—	Vigneto	I	0	27	90	376,65
Id.	4	6	—	Seminativo	IV	0	66	00	112,20

Segue *Partita catastale n.* 578 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Semena	4	9	—	Bosco alto fusto	II	0	87	80	48,29
Il Molino	4	10	—	Incolto produttivo	unica	2	58	00	36,12
Semena	4	14	—	Seminativo arborato	III	1	60	50	674,10
Rio delle Maestre	4	15	—	Id.	II	5	81	30	3.342,48
Semena	4	16	—	Bosco misto	II	0	20	70	12,42
Il Molino	4	17	—	Seminativo	IV	0	21	90	37,23
Id.	4	18	—	Id.	III	0	11	20	33,60
Id.	4	19	—	Prato	unica	0	07	60	15,96
Id.	4	20	—	Seminativo arborato	III	2	54	50	1.068,90
Id.	4	21	—	Bosco ceduo	III	0	76	20	45,72
Semena	4	22	—	Seminativo	III	2	33	10	699,30
Id.	4	23	—	Id.	III	1	03	00	309 —
Id.	4	24	—	Seminativo arborato	II	2	86	10	1.645,08
Il Molino	4	28	—	Pascolo	II	0	00	30	0,11
Semena	4	30	—	Seminativo arborato	III	0	21	90	91,98
Id.	4	31	—	Fabbricato rurale	—	0	37	40	—
Id.	4	32	—	Uliveto	III	0	26	30	110,46
Id.	4	33	—	Seminativo arborato	III	0	48	00	201,60
Id.	4	34	—	Pascolo	I	0	31	70	20,61
Id.	4	41	—	Seminativo	II	0	14	10	63,45
Id.	4	43	—	Uliveto	II	0	96	10	552,58
Id.	4	44	—	Seminativo	III	0	19	80	59,40
Il Molino	4	47	—	Id.	IV	0	53	20	90,44
Id.	4	48	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	10	1,96
San Luigi	4	49	—	Seminativo	III	0	72	30	216,90
Id.	4	50	—	Bosco misto	II	0	12	00	7,20
Id.	4	51	—	Seminativo	III	0	18	70	56,10
Id.	4	53	—	Seminativo arborato	III	0	90	30	379,26
Id.	4	54	—	Id.	II	2	23	70	1.286,28
Bosco della Grillaia	4	57	—	Bosco ceduo	II	0	12	70	10,16
San Luigi	4	60	—	Seminativo	IV	0	17	50	29,75
Id.	4	61	—	Vigneto	II	0	10	40	83,20
Podere San Giovanni	4	62	—	Fabbricato rurale con corte numero 98	—	0	02	80	—
San Luigi	4	69	—	Seminativo arborato	II	0	27	50	158,13
Podere San Giovanni	4	70	—	Id.	II	2	36	40	1.359,30
Id.	4	74	—	Vigneto	II	0	03	80	51,30
Se[illegible]	4	76	—	Uliveto	III	3	06	70	1.288,14
Id.	4	77	—	Vigneto	II	0	32	90	263,20
Id.	4	78	—	Fabbricato rurale con aia n. 103	—	0	16	20	—
Id.	4	80	—	Seminativo arborato	III	0	47	60	199,92
Id.	4	81	—	Id.	III	2	41	10	1.012,62
Id.	4	82	—	Pascolo arborato	unica	0	21	00	8,40
Id.	4	83	—	Incolto produttivo	unica	0	10	10	1,41
Id.	4	84	—	Pascolo cespugliato	unica	0	82	20	10,69
Id.	4	85	—	Id.	unica	0	25	70	3,34
Id.	4	86	—	Seminativo	IV	13	45	40	2.287,18
Id.	4	87	—	Id.	IV	11	74	20	1.996,14
Id.	4	88	—	Seminativo arborato	III	2	42	30	1.017,66
Id.	4	89	—	Pascolo cespugliato	unica	2	50	50	32,57
Id.	4	90	—	Seminativo arborato	III	1	02	70	431,34
Id.	4	94	—	Seminativo	IV	0	75	60	128,52
La Sterza	4	95	—	Seminativo arborato	III	0	57	30	240,66
Semena	4	96	—	Id.	III	0	21	10	88,62
Luigi	4	97	—	Seminativo	III	0	13	90	41,70
Id.	4	98	—	Corte rurale unita al n. 62	—	0	12	30	—
Sen[illegible]ie	4	101	—	Canneto	unica	0	09	50	28,50
Id.	4	102	—	Seminativo	V	1	40	00	112 —
Id.	4	103	—	Corte rurale unita al n. 78	—	0	19	20	—
Id.	4	104	—	Vigneto	II	0	11	10	88,80
Colombaino	8	9	—	Seminativo	IV	12	17	40	2.069,58
Id.	8	10	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	80	1,01
Id.	8	11	—	Fabbricato rurale con l'aia 101 foglio 9	—	0	15	20	—
Id.	8	12	—	Seminativo	III	0	02	80	8,40
Id.	8	33	—	Id.	IV	6	47	10	1.100,07
Id.	8	37	—	Seminativo arborato	III	0	87	70	368,34
Sarbia	8	61	—	Id.	IV	0	56	30	157,64
Id.	8	62	—	Seminativo	IV	2	17	70	370,09
Sorbi	8	102	—	Seminativo arborato	IV	0	03	90	10,92

Segue *Partita catastale n.* 578 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sorbi	8	104	—	Seminativo	IV	1	51	70	257,89
Id.	8	105	—	Seminativo arborato	IV	0	60	40	169,12
Id.	8	106	—	Uliveto	II	0	77	60	446,20
Id.	8	114	—	Seminativo	III	0	11	90	35,70
Colombaino	9	12	—	Seminativo arborato	III	1	23	30	517,86
Id.	9	13	—	Canneto	unica	0	04	10	12,30
Id.	9	48	—	Seminativo arborato	III	0	59	80	251,16
Id.	9	49	—	Canneto	unica	0	03	50	10,50
Servalli	9	50	—	Seminativo	III	0	53	40	160,20
Id.	9	52	—	Seminativo arborato	II	0	54	20	311,65
Colombaino	9	60	—	Seminativo	IV	1	39	40	233,98
Servalli	9	63	—	Vigneto	II	0	25	10	200,80
Colombaino	9	66	—	Seminativo	III	0	26	10	78,30
Servalli	9	77	—	Vigneto	I	0	18	20	245,70
Colombaino	9	85	—	Seminativo	IV	1	11	60	189,72
Id.	9	86	—	Vigneto	III	0	06	00	27 —
Id.	9	87	—	Seminativo arborato	III	0	91	30	383,46
Id.	9	101	—	Corte rurale unita al n. 11 foglio 8	—	0	16	00	—
Id.	9	136	—	Seminativo	III	0	10	20	30,60
San Luigi	4	66	—	Bosco ceduo	III	0	09	50	5,70
Id.	4	67	—	Vigneto	II	0	11	20	89,60
Id.	4	68	—	Uliveto	III	0	68	40	287,28
Il Molino	4	7	—	Pascolo arborato	unica	1	60	00	64 —
				Totali		111	89	30	30.746,32

L'indennità di espropriazione è di L. 2.791.725.88 (duemilionisettecentonovantunomilasettecentoventicinque e cent. 88) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Partita catastale n. 570 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Serra	17	6	—	Seminativo	II	0	14	20	63,90
Piani del Canto	17	17	—	Id.	II	1	00	00	450 —
Id.	17	18	—	Seminativo arborato	II	0	91	80	5[illegible]7,85
Id.	17	19	—	Bosco alto fusto	I	1	77	40	1.108,75
Id.	17	20	—	Seminativo	II	1	37	30	617,85
Mandrioli	17	21	—	Id.	III	0	42	60	127,80
Id.	17	24	—	Seminativo arborato	III	1	62	30	681,66
Id.	17	25	—	Seminativo	IV	1	81	10	307,87
Id.	17	27	—	Fabbricato rurale	—	0	49	80	—
Id.	17	28	—	Seminativo	III	1	29	50	388,50
Id.	17	29	—	Id.	V	3	64	80	291,84
Id.	17	30	—	Id.	V	9	49	00	759,20
Camponi	17	33	b	Id.	III	0	94	82	284,46
Id.	17	36	b	Id.	V	6	08	35	486,68
Pian del Canto	17	48	—	Bosco alto fusto	II	0	31	60	17,33
Id.	17	49	—	Id.	II	0	15	50	8,53
Mandriola	17	50	—	Id.	II	0	21	40	11,77
Id.	17	51	—	Pascolo	I	2	96	40	192,66
Battaione	18	10	—	Seminativo arborato	II	1	02	20	587,65
Id.	18	11	—	Seminativo	II	0	55	59	250,15
				Totali		36	25	66	7.164,50

L'indennità di espropriazione è di L. 904.600.72 (novecentoquattromilaseicento e cent. 72) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 587 (N. C.)					
Sensaie	4	79	—	Seminativo	IV	0	66	60	113 22
Id.	4	100	—	Seminativo arborato	II	0	48	80	280,60
				Totali . . .		1	15	40	393,82

L'indennità di espropriazione è di L. 28.792,26 (ventottomilasettecentonovantadue e cent. 26) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 588 (N. C.)					
Il Molino	4	11	—	Seminativo	IV	0	66	80	113,56
Senseria	4	13	—	Id.	IV	1	34	60	228,82
di Molino	4	8	—	Id.	III	0	92	90	278,70
Id.	4	12	—	Seminativo arborato	III	1	77	10	743,82
				Totali .		4	71	40	1.364,90

L'indennità di espropriazione è di L. 117.614,11 (centodiciassettemilaseicentoquattordici e cent. 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Sensaie » e « Semena », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il rio delle Macchie, con la strada Colombaina S. Luigi, con i botri di Gervalli e dei Botricani;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Macchie, con il fiume Sterza, con la strada vicinale per Peccioli e con la strada vicinale dei Molini della Sterza.

2° Accorpamento in località « Sorbi », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Porci;
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale dei Porci;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale dei Pratini;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Mandriola », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Prati, con il botro di Serra, con la strada provinciale Val d'Era e con il fiume Era;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Ragone;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Campari.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 578 (N.C.)	111.89.30	30.746,32	2.791.725,88
Partita n. 570 (N.C.)	36.25.66	7 164,50	904.600,72
Partita n. 587 (N.C.)	1.15.40	393,82	28.792,26
Partita n. 588 (N.C.)	4.71.40	1.364,90	117.614,11
In complesso .	154.01.76	39.669,54	3.842.732,97

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2692.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 216.95.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 392 (N. C.)									
Piano della Sterza	11	37	—	Seminativo arborato	IV	3	11	00	870,80
Id.	11	38	—	Seminativo	IV	2	97	90	506,43
Totolla	11	39	—	Id.	V	5	33	30	426,64
Id.	11	40	—	Uliveto	III	0	90	10	378,42
Id.	11	41	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	80	0,23
Id.	11	42	—	Vigneto	II	0	22	20	177,60
Id.	11	47	—	Incolto produttivo	unica	0	17	10	2,39
Id.	11	48	—	Pascolo arborato	unica	0	13	70	5,48
Id.	11	49	—	Seminativo arborato	IV	1	07	30	300,44
Id.	11	50	—	Seminativo	IV	0	42	10	71,57
Pietreta	11	51	—	Pascolo cespugliato	unica	0	25	90	3,37
Id.	11	52	—	Seminativo	V	12	48	50	998,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* n. 392 (*N. C.*)					
Pietreta	11	53	—	Pascolo cespugliato	unica	0	16	40	2,13
Id.	11	54	—	Seminativo	III	0	63	00	189 —
Id.	11	55	—	Id.	V	1	75	40	140,32
Id.	11	56	—	Vigneto	II	0	18	00	144 —
Id.	11	57	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	10	0,92
Id.	11	58	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	0,80
Id.	11	59	—	Id	unica	0	03	20	1,28
Pien di Sterza	11	65	—	Seminativo	V	2	56	00	204,80
Pietreta	11	70	—	Seminativo arborato	III	0	47	60	199,92
Le Vecchiette	13	2	—	Vigneto	I	0	42	70	576,45
I Ginestrai	13	4	—	Incolto produttivo	unica	0	11	70	1,64
Le Vecchiette	13	5	—	Seminativo	IV	1	33	70	227,29
I Ginestrai	13	33	—	Incolto produttivo	unica	0	06	30	0,88
Solatio delle Vecchiette	13	56	—	Seminativo arborato	IV	2	06	20	577,36
Vecchiette	13	60	—	Seminativo	III	0	28	80	86,40
Botro del Rio	19	26	—	Id.	IV	8	07	80	1.373,26
Id.	19	37	—	Id.	III	0	38	50	115,50
Id.	19	38	—	Uliveto	I	6	38	90	5.111,20
Id.	19	43	—	Vigneto	II	0	41	50	332 —
Id.	19	44	—	Fabbricato rurale	—	0	18	50	—
Id.	19	45	—	Id.	—	0	08	50	—
Id.	19	46	—	Seminativo	III	0	85	00	255 —
Id.	19	47	—	Pascolo arborato	unica	0	08	30	3,32
Id.	19	52	—	Vigneto	I	0	14	70	198,45
Id.	19	53	—	Id.	III	0	12	60	56,70
Id.	19	54	—	Seminativo	II	0	01	60	7,20
Id.	19	55	—	Prato	unica	0	00	57	1,20
Id.	19	56	—	Seminativo	III	0	12	70	38,10
Id.	19	68	—	Vigneto	II	0	46	70	373,60
Id.	19	69	—	Seminativo arborato	III	0	51	80	217,56
Id.	19	70	—	Uliveto	II	0	43	40	182,28
Id.	19	71	—	Seminativo	III	0	54	10	162,30
Id.	19	72	—	Pascolo arborato	unica	0	06	10	2,44
Id.	19	73	—	Id.	unica	0	01	60	0,64
Id.	19	77	—	Seminativo	III	0	74	80	224,40
Albatuccio	19	97	—	Id.	IV	3	53	90	601,63
Botro del Rio	19	100	—	Seminativo arborato	III	0	92	80	389,76
Id.	19	107	—	Seminativo	III	0	86	00	258 —
Id.	19	112	—	Id.	III	0	22	20	66,60
Sette Fonti	19	114	—	Id.	IV	0	50	30	85,51
Botro del Rio	19	117	—	Id.	III	0	07	80	23,40
Albatuccio	19	121	—	Pascolo arborato	unica	0	09	20	3,68
Poggio Burelli	20	1	—	Pascolo	II	0	77	00	26,95
Id.	20	2	—	Seminativo	V	0	74	00	59,20
Id.	20	3	—	Pascolo	II	0	15	00	5,25
Id.	20	4	—	Id.	II	0	40	50	14,18
Id.	20	5	—	Id.	II	0	06	50	2,28
Id.	20	6	—	Id.	II	0	72	00	25,20
Id.	20	7	—	Seminativo	V	2	90	10	232,08
Id.	20	8	—	Fabbricato rurale	—	0	40	20	—
Id.	20	9	—	Seminativo	IV	0	93	20	158,44
Id.	20	11	—	Id.	IV	3	12	50	531,25
Botro al Palagio	20	12	—	Incolto produttivo	unica	0	03	00	0,42
Poggio Burelli	20	13	—	Seminativo	V	4	86	20	388,96
Id.	20	17	—	Pascolo cespugliato	unica	0	90	70	11,79
Id.	20	18	—	Seminativo	V	2	91	90	233,52
Botro Pelagio	20	19	—	Id.	IV	0	66	80	113,56
Id.	20	28	—	Seminativo arborato	IV	0	04	20	11,76
Poggio Burelli	20	50	—	Vigneto	II	0	05	20	41,60
Id.	20	61	—	Seminativo	IV	0	25	20	42,84
Id.	20	85	—	Id.	IV	1	20	90	205,53
Valle del Corso	21	12	—	Id.	IV	1	31	10	222,87
Id.	21	21	—	Seminativo arborato	III	0	52	70	221,34
Valle delle Fonti	21	26	—	Pascolo cespugliato	unica	0	57	50	7,48
Id.	21	28	—	Seminativo	IV	9	91	00	1.684,70
Id.	21	29	—	Vigneto	II	0	06	60	52,80
Montauto	30	31	—	Seminativo	IV	1	21	50	206,55
Strada del Trattoio	30	38	—	Pascolo arborato	unica	6	28	20	251.28
Id.	30	49	—	Id.	unica	0	69	10	27,64
Marciana	31	1	—	Seminativo	IV	4	80	30	816,51

Segue *Partita catastale n.* 392 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Marciana	31	2	—	Seminativo	IV	0	12	90	21,93
Id.	31	4	—	Id.	IV	12	85	80	2.185,86
Id.	31	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	40	2 —
Id.	31	6	—	Id.	unica	0	14	70	1,91
Id.	31	9	—	Pascolo arborato	unica	0	02	30	0,92
Id.	31	10	—	Pascolo cespugliato	unica	0	97	60	12,69
Id.	31	11	—	Id.	unica	0	91	60	11,91
Id.	31	14	—	Seminativo arborato	IV	1	96	50	550,20
Id.	31	15	—	Seminativo	IV	4	17	70	710,09
Id.	31	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	17	70	2,30
Id.	31	18	—	Seminativo	IV	7	89	70	1.342,49
Id.	31	19	—	Pascolo cespugliato	unica	3	55	20	46,18
Id.	31	21	—	Seminativo	IV	1	05	90	180,03
Id.	31	22	—	Id.	IV	9	96	70	1.694,39
Id.	31	23	—	Id.	IV	0	21	30	36,21
Id.	31	24	—	Pascolo cespugliato	unica	0	11	50	1,50
Id.	31	25	—	Id.	unica	0	40	20	5,23
Il Casino	31	26	—	Fabbricato rurale	—	0	32	70	—
Id.	31	27	—	Id.	—	0	02	40	—
Id.	31	28	—	Uliveto	II	0	80	60	463,45
Id.	31	29	—	Seminativo arborato	III	0	46	00	193,20
Id.	31	30	—	Vigneto	III	0	15	80	71,10
Id.	31	31	—	Id.	I	0	07	20	97,20
Id.	31	32	—	Pascolo cespugliato	unica	1	30	80	17 —
Id.	31	33	—	Fabbricato rurale	—	0	10	20	—
Id.	31	34	—	Seminativo	III	0	02	00	6 —
Id.	31	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	59	90	7,79
Id.	31	38	—	Id.	unica	0	10	00	1 30
Id.	31	39	—	Pascolo	II	1	06	80	37 38
Id.	31	40	—	Seminativo	IV	0	67	00	113 90
Id.	31	53	—	Pascolo cespugliato	unica	1	02	80	13 36
Marciana	31	54	—	Id.	unica	0	17	30	2,25
Il Casino	39	7	—	Pascolo arborato	unica	0	34	20	13,68
Id.	39	8	—	Pascolo cespugliato	unica	4	05	10	52,66
Fonte del Casino	39	11	—	Id.	unica	0	87	90	11,43
Il Casino	39	44	—	Pascolo arborato	unica	0	05	10	2,04
Casino	39	45	—	Id.	unica	1	01	50	40,60
Id.	39	46	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	10	2,61
Id.	39	47	—	Pascolo arborato	unica	3	17	90	127,16
Botro di Chianni	19	27	—	Bosco misto	I	0	26	40	25 08
Id.	19	30	—	Bosco ceduo	II	0	33	70	26,96
Botro al Rio	19	40	—	Id.	III	0	26	40	15,84
Id.	19	51	—	Bosco ceduo	II	0	16	10	12,88
Id.	19	76	—	Bosco misto	I	0	61	60	58,52
Id.	19	78	—	Bosco ceduo	II	0	62	60	50,08
Pian delle Vigne	19	94	—	Id.	II	0	36	50	29,20
Botro al Rio	19	111	—	Bosco alto fusto	II	0	05	00	2,75
Id.	19	118	—	Bosco ceduo	II	0	84	60	67,68
Poggio Burelli	20	62	—	Id.	III	0	20	50	12,30
In Cecinella	30	26	—	Id.	III	2	06	60	123,96
Montauto	30	30	—	Id.	IV	0	37	70	15 08
Strada del Trattoio	30	37	—	Id.	IV	1	63	80	65 52
Id.	30	39	—	Id.	IV	0	55	20	22,08
Marciana	31	8	—	Id.	III	0	93	60	56,16
Id.	31	12	—	Id.	IV	0	06	90	2,76
Id.	31	17	—	Id.	IV	0	11	10	4,44
Id.	31	20	—	Id.	V	2	16	30	54,08
Il Casino	31	41	—	Id.	V	1	00	00	25 —
Fonte del Casino	39	9	—	Id.	IV	1	99	70	79,88
Id.	39	10	—	Id.	IV	0	02	40	0,96
Casino	39	48	—	Id.	IV	1	00	50	40,20
				Totali		186	75	17	30.646,43

L'indennità di espropriazione è di L. 3.928.384,20 (tremilioninovecentoventottomilatrecentottantaquattro e centesimi 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 398 (*N. C.*)					
Totolla	11	46	—	Seminativo arborato	IV	6	13	60	1 718,08
Id.	11	67	—	Id.	III	2	14	90	902,58
Id.	11	68	—	Vigneto	II	0	08	00	64 —
I Ginestrai	13	34	—	Seminativo	IV	11	37	70	1.934,09
				Totali . . .		19	74	20	4.618,75

L'indennità di espropriazione è di L. 763.963,20 (settecentosessantatremilanovecentosessantatre e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 397 (*N. C.*)					
Totolla	11	43	—	Fabbricato rurale	—	0	12	80	—
Id.	11	44	—	Seminativo	IV	9	78	10	1.662,77
Id.	11	45	—	Incolto produttivo	unica	0	08	60	1,20
Id.	11	66	—	Seminativo . . .	III	0	47	10	141,30
				Totali . . .		10	46	60	1.805,27

L'indennità di espropriazione è di L. 543.732,80 (cinquecentoquarantatremilasettecentotrentadue e cent. 80, e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località « Albatuccio », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest della particella 98 (foglio 19);
Sud: con il limite di proprietà;
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale da Cialabrone a Pian delle Vigne.

2° Accorpamento in località « Pietreta », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Sterza, con la strada vicinale della Bandita e per un breve tratto con la strada vicinale dei Pastori;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Boschi e di Montauto, e con il fosso Palagio;
Sud: con il limite di proprietà, con parte del limite nord-ovest della particella 98 (foglio 19) coincidente con la strada vicinale da Cialabrone a Pian delle Vigne;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Marciana » confinante:
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Fonti;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del casino di Laiatico, con parte del limite nord della particella 25 (foglio 39), con il limite est della particella 6 (foglio 39), con la strada vicinale del casino di Laiatico.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
	—	—	—
Partita n. 392 (N.C.)	186.75.17	30.646,43	3.928.384,20
Partita n. 398 (N.C.)	19.74.20	4.618,75	763.963,20
Partita n. 397 (N.C.)	10.46.60	1.805,27	543.732,80
In complesso	216.95.97	37.070,45	5.236.080,80

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2693.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti-Lega Ernesto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 1.13.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà de'l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 485 (N.C.)					
Affitti Lega	70	13 (p)	—	Seminativo	III	1	13	03	339,08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Affitti Lega » distinto a nuovo catasto al foglio 70, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con parte del limite ovest della particella 6;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cosimo.

L'indennità di espropriazione è di L. 120.374,20 (centoventimilatrecentosettantaquattro e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2694.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guastini Adello e Carlo di Attilio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guastini Adello e Carlo di Attilio, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guastini Adello e Carlo di Attilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 83.22.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guastini Adello e Carlo fratelli di Attilio, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 602 (N. C.)						
Ponte a Beretta	181	4	—	Pascolo cespugliato	A9	II	0	90	30	18,06
Geremia	181	8	—	Vigneto	A9	II	0	23	00	155,25
Id.	181	9	—	Fabbricato rurale	—	—	0	45	20	—
Id.	181	10	—	Uliveto	A9	II	0	91	20	570 —
Id.	181	11	—	Bosco ceduo	A9	III	1	21	80	109,62
Id.	181	14	—	Seminativo	A9	IV	3	68	10	515,34
Id.	181	15	—	Bosco ceduo	A9	IV	6	32	80	474,60
Id.	181	16	—	Pascolo	A9	unica	0	21	20	8,48
Poggio ai Quadri	181	22	—	Pascolo cespugliato	A9	II	0	65	30	13,06

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 602 (*N. C.*)						
Poggio ai Quadri	181	23	—	Bosco ceduo	A⁹	IV	3	15	80	236,85
Id.	181	24	—	Seminativo arborato	A⁹	V	4	12	50	680,63
Geremia	181	7	—	Seminativo	A⁹	IV	5	30	50	742,70
Id.	181	26	—	Seminativo arborato	—	IV	1	97	60	474,24
Id.	181	17	—	Id.	A⁹	IV	2	06	80	496,32
Id.	181	19	—	Id.	A⁹	IV	2	39	20	574,08
Poggio ai Quadri	181	21	—	Seminativo	A⁹	IV	2	74	70	384,58
Geremia	181	25	—	Seminativo arborato	A⁹	IV	11	81	90	2.836,56
Poggio alle Scope	203	15(p)	—	Id.	—	III	21	80	22	6.976,70
Id.	203	18	—	Id.	—	III	1	44	70	463,04
Id.	203	14	—	Id.	—	III	7	50	60	1.651,32
Id.	203	13	—	Fabbricato rurale	—	—	0	37	20	—
Podere Valmora	203	11(p)	—	Seminativo	—	III	3	91	99	862,38
					Totali		83	22	61	18.243,81

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Fattoria del Tesoro »;

1° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Suvereto;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest con il limite est della particella 20 (foglio 181).

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 203), la cui parte settentrionale ricade sui terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud ed est della particella 7 (foglio 203; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 203), la cui parte nord ricade sui terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con la ferrovia Follonica-Massa Marittima, con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Massetana;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.861.394,25 (seimilionioottocentosessantunomilatrecentonovantaquattro e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2695.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Francesco fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Francesco fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 11.14.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiarie	Lire
Partita catastale n. 499 (N.C.)										
Campo Allori	75	45(p)	—	Seminativo arborato . . .	AA1A3	II	11	14	43	6.129,39

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Campo Allori », distinto a nuovo catasto al foglio 75, confina
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 45, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Piombinese;
Sud: con il limite amministrativo del comune di Piombino, coincidente con il fosso Acquaviva;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.206.580,40 (duemilioniduecentoseimilacinquecentottanta e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2696.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guido Francesco fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno):
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai

sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Francesco fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 59.34.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 669 (N.C.)						
Acquaviva	29	1	—	Seminativo	AA1A3	I	26	07	20	13.036 —
Id.	29	2	—	Seminativo arborato	AAA13	I	23	54	10	14.713,12
Id.	29	3	—	Fabbricato rurale	—	—	0	29	20	—
Prunicce	29	8	—	Id.	—	—	0	70	30	—
Id.	29	9	—	Seminativo	AA1A3	I	0	05	80	29 —
Id.	29	10	—	Id.	AA1A3	I	0	05	90	29.50
Id.	29	11	—	Vigneto	AA1A3	I	0	12	70	85.72
Id.	29	12	—	Canneto	AA1A3	unica	0	67	80	355,95
Id.	29	13	—	Vigneto	AA1A3	I	0	26	00	175,50
Acquaviva	29	14	—	Seminativo	AA1A3	I	2	94	20	1.471 —
Id.	29	15	—	Seminativo arborato	AA1A3	I	1	14	20	713.75
Id.	29	16	—	Seminativo	AA1A3	I	3	47	20	1.736 —
					Totali		59	34	60	32.345,54

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento in località « Le Prunicce », distinto a nuovo catasto al foglio 29, confina:

Nord: con il limite amministrativo del comune di Campiglia Marittima;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Riotorto-Piombino;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Casa Ricci;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.586.649,35 (diecimilionicinquecentottantaseimilaseicentoquarantanove e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2697.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena fratello e sorella di Pirro, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena fratello e sorella di Pirro, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena fratello e sorella di Pirro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 31.88.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena fratello e sorella di Pirro, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2151 (N.C.)					
Paduline	59	9 (p)	—	Seminativo	II	19	38	00	7.364,40
Casa Manne	59	14 (p)	—	Id.	II	12	50	25	4.750,97
				Totali		31	88	25	12.115,37

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località Tenuta Ruggi-nosa, distinto a nuovo catasto al foglio 59, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 9, la cui parte sud-est rimane alla ditta, con parte del limite nord-est della particella 14 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-est rimane alla ditta;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.998.072,10 (tremilioninovecentonovantottomilasettantadue e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2698.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 12 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 18 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 9.77.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 413 (N. C.)					
Pian del Sorbo	40	28 (p)	—	Incolto produttivo	unica	0	69	98	9,80
Id.	10	29	—	Bosco alto fusto	II	0	22	90	12,60
Id.	10	30	—	Seminativo	III	1	18	30	354,90
Id.	10	32	—	Bosco alto fusto	II	0	08	90	4,90
Id.	10	64 (p) (parte)	—	Seminativo arborato	I	1	25	01	937,55
				Totali . .		3	45	09	1.319,75

L'indennità di espropriazione è di L. 140.304,61 (centoquarantamilatrecentoquattro e cent. 61) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 416 (N. C.)					
I Prati	15	38	—	Prato	unica	0	01	00	2,10
Pian dei Prati	15	59	—	Seminativo arborato	III	0	91	00	382,20
I Pratacci	15	75	—	Seminativo	IV	4	40	10	748,17
Id.	15	76	—	Id.	III	1	00	60	422,52
				Totali . .		6	32	70	1.554,99

L'indennità di espropriazione è di L. 270.192 (duecentosettantamilacentonovantadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian del Sorbo » confinante:

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Era;
Sud-est con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con la strada provinciale Val d'Era;
Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 10), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord-est della particella 64 (foglio 10), con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (foglio 10) la cui parte ovest rimane alla ditta.

2° Accorpamento in località « I Pratacci » confinante:

Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Prati;
Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 413 (N.C.)	3.45.09	1.319,75	140.304,61
Partita n. 416 (N.C.)	6.32.70	1.554,99	270.192 —
In complesso .	9.77.79	2.874,74	410.496,61

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2699**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maglioli Francesco fu Andrea, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maglioli Francesco fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maglioli Francesco fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 50.67.49 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maglioli Francesco fu Andrea, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 417 (N.C.)									
La Sterza	19	1	—	Seminativo	IV	0	10	10	17,17
Id.	19	2	—	Incolto produttivo	unica	0	18	80	2,63
Id.	19	3	—	Pascolo arborato	unica	0	26	90	10,76
Botro di Chianni	19	12	—	Incolto produttivo	unica	0	07	90	1,11
Fiorenza	19	6	—	Seminativo arborato	III	4	82	90	2.028,18
Id.	19	7	—	Pascolo arborato	unica	0	12	40	4,96
Id.	19	8	—	Seminativo	IV	6	59	30	1.120,81
Id.	19	9	—	Fabbricato rurale	—	0	22	30	—
Id.	19	10	—	Seminativo	IV	2	12	00	360,40
Sette Fonti	19	13	—	Id.	III	0	15	90	47 70
Id.	19	15	—	Vigneto	II	0	80	80	646.40
Fiorenza	19	16	—	Id.	I	0	28	30	382,05
Botro di Chianni	19	17	—	Incolto produttivo	unica	0	05	80	0,81
Fiorenza	19	18	—	Seminativo	III	0	31	70	95,10
Id.	19	19	—	Seminativo arborato	III	0	30	50	128,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 417 (*N. C.*)					
Fiorenza	19	20	—	Seminativo	IV	0	55	70	94,69
Botro del Rio	19	22	—	Pascolo arborato	unica	0	09	50	3,80
Id.	19	23	—	Vigneto	II	0	62	90	503,20
Id.	19	24	—	Seminativo	III	2	76	50	829,50
Id.	19	25	—	Id.	III	1	76	70	530,10
Sette Fonti	19	28	—	Uliveto	II	1	30	40	749,80
Galliano	19	31	—	Seminativo	II	0	02	10	9,45
Id.	19	32	—	Fabbricato rurale	—	0	36	40	—
Id.	19	33	—	Uliveto	III	1	56	60	657,72
Botro di Chianni	19	34	—	Pascolo arborato	unica	0	31	10	12,44
Id.	19	35	—	Seminativo	III	1	75	90	527,70
Id.	19	39	—	Pascolo arborato	unica	0	03	60	1,44
Galliano	19	41	—	Seminativo	III	0	59	70	179,10
Sette Fonti	19	65	—	Pascolo arborato	unica	0	03	30	1,32
Botro di Chianni	19	66	—	Fonte abbeveratoio unita al n. 84	—	0	00	50	—
Pian delle Vigne	19	74	—	Vigneto	I	0	43	60	588,60
Id.	19	79	—	Pascolo arborato	unica	0	01	50	0,60
Id.	19	80	—	Pascolo cespugliato	unica	0	13	70	1,78
Id.	19	81	—	Seminativo	III	0	47	80	143,40
Id.	19	82	—	Seminativo arborato	III	2	52	80	1.061,76
Id.	19	83	—	Seminativo	III	0	04	10	12,30
Id.	19	84	—	Fabbricato rurale con fonte e abbeveratoio n. 66	—	0	23	80	—
Id.	19	86	—	Seminativo arborato	III	1	01	70	427,14
Id.	19	87	—	Seminativo	II	0	00	84	3,78
Id.	19	88	—	Uliveto	III	0	12	20	51,24
Id.	19	91	—	Seminativo	III	0	14	80	44,40
Id.	19	93	—	Seminativo arborato	III	1	48	20	622,44
Id.	19	95	—	Seminativo	III	0	21	60	64,80
Id.	19	101	—	Pascolo arborato	unica	0	12	90	5,16
Fiorenza	19	103	—	Seminativo	III	0	63	00	189 —
Pian delle Vigne	19	67	—	Uliveto	III	1	02	00	428,40
Botro del Rio	19	106	—	Seminativo	IV	0	31	40	53,38
Botro di Chianni	19	110	—	Pascolo arborato	unica	0	07	40	2,96
Id.	19	115	—	Id.	unica	0	14	90	5,96
Podere delle Vigne	19	119	—	Id.	unica	0	05	90	2,36
Albatriccio	19	120	—	Id.	unica	0	07	50	3 —
Botro di Fregia	29	11	—	Pascolo cespugliato	unica	0	63	40	8,24
Albatriccio	3[illegible]	3	—	Seminativo	IV	2	08	50	354,45
Id.	3[illegible]	5	—	Pascolo arborato	unica	0	30	20	12,08
Cio[illegible]rone	33	23(p)	—	Seminativo arborato	IV	0	38	75	108,50
Id.	33	27	—	Seminativo	IV	2	78	10	472,77
La Sterza	19	5	—	Bosco ceduo	II	0	56	20	44,96
Botro di Chianni	19	21	—	Id.	III	0	18	10	10,86
Galliano	19	29	—	Id.	II	0	15	00	12 —
Botro di Chianni	19	36	—	Bosco alto fusto	II	0	11	00	6,05
Id.	19	49	—	Bosco ceduo	II	2	15	90	172,72
Pian delle Vigne	19	75	—	Bosco misto	I	0	16	40	15,58
Id.	19	92	—	Bosco ceduo	II	0	37	80	30,24
Albatriccio	19	96	—	Id.	III	0	32	70	19,62
La Sterza	19	102	—	Id.	IV	0	13	90	5,56
Botro al Rio	19	105	—	Bosco misto	I	0	25	50	24,23
Botro di Chianni	19	108	—	Bosco ceduo	II	0	54	90	43,92
Id.	19	109	—	Bosco misto	II	0	52	10	31,26
Albatriccio	30	4	—	Bosco ceduo	III	1	27	50	76,50
Pian delle Vigne	19	89	—	Bosco misto	I	0	06	70	6,37
Id.	19	90	—	Bosco ceduo	III	0	06	70	4,02
				Totali		50	67	49	14.118,83

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian delle Vigne », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Sterza e con il botro di Chianni;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Chianni e con la strada vicinale da Cialabrone a Pian delle Vigne;

Sud: con il limite di proprietà, con un breve tratto della strada vicinale da Cialabrone a Pian delle Vigne, con il limite nord della particella 12 (foglio 29);

Ovest: con il limite sud della particella 7 (foglio 29), con un breve tratto del limite ovest e con il limite sud-est della particella 42 (foglio 19), con parte del limite est delle particelle 85 e 113 (foglio 19), con la strada vicinale dal Pian delle Vigne a Sterza, con parte del limite est delle particelle 104 e 11 (foglio 19), con il limite est della particella 14 (foglio 19), con parte del limite est della particella 11 (foglio 19).

2° Accorpamento in località « Cialabrone » confinante:

Nord-ovest con il limite di proprietà;

Est: con la strada vicinale da Cialabrone a Pian delle Vigne coincidente in parte con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.426.985,30 (unmilionequattrocentoventiseimilanovecentottantacinque e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2700.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Angiolo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Angiolo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 219.94.73, specificamente descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-lazione e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 778 (N. C.)					
Podere Monte Alzato	96	25 (p)	—	Seminativo arborato	III	1	87	87	563,62
Monte Alzato	96	21	—	Seminativo	III	6	38	20	1.595,50
Id.	96	22	—	Pascolo	II	35	37	30	1.768,65
Id.	96	19	—	Pascolo arborato.	unica	5	76	80	432,60
Id.	96	18	—	Bosco alto fusto	III	5	14	70	437,49
Id.	93	10	—	Seminativo	II	22	64	20	7.698,28
Id.	96	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	60	2,97
Terrareccia	97	2	—	Seminativo	II	14	11	60	4.799,44
Giardino	97	1	—	Id.	II	0	17	80	60,52
Id.	66	41	—	Id.	III	1	92	30	480,75
Id.	66	40	—	Id.	III	5	53	40	1.383,50
Id.	66	27	—	Id.	II	35	59	00	12.100,60
Monte Alzato	66	39	—	Id.	IV	13	06	30	2.220,71
La Corsa	66	36	—	Id.	IV	0	31	60	53,72
Giardino	66	26	—	Id.	III	12	94	50	3.236,25
Id.	66	53	—	Id.	III	11	05	90	2.764,75
Id.	66	28	—	Id.	III	1	82	30	455,75
Id.	66	16	—	Id.	II	8	11	80	2.760,12
Id.	66	15	—	Id.	II	2	29	90	781,66
Casa Tiberini	66	14	—	Id.	II	3	09	70	1.052,98
Giardino	66	19	—	Id.	III	22	38	80	5.597 —
Casa Guardia	43	44	—	Id.	II	1	46	90	499,46
Id.	43	43	—	Id.	II	4	29	60	1.460,64
Id.	43		—	Id.	II	4	24	20	1.442,28
Id.	43	35 (p)	—	Id.	III	0	23	46	58,65
				Totali		219	94	73	53.707,89

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Alzato », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 43), la cui parte nord rimane alla ditta, e con parte del limite sud della medesima, con il limite sud della particella 31 (foglio 43);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con un affluente del fosso Melone, con un tratto del fosso Melone, con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 96), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord, ovest e sud della particella 23 (foglio 96), con parte del limite ovest e sud della particella 24 (foglio 96), con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 96) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est e nord della particella 16 (foglio 96), con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale della Tagliata.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.477.683,55 (diciottomilioniquattrocentosettantasettemilaseicentottantatre e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2701.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marcelli Giovanni fu Gualtiero, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marcelli Giovanni fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marcelli Giovanni fu Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 14.44.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, nei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marcelli Giovanni fu Gualtiero, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 738 (N.C.)									
Ceriolo	36	9	—	Seminativo	IV	3	86	80	657,56
Id.	36	58 (p)	—	Id.	IV	10	57	36	1.797,52
				Totali		14	44	16	2.455,08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ceriolo», confina:

Nord: con la strada vicinale del Ceriolo;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 58 (foglio 36), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 13 (foglio 36), con il limite sud delle particelle 8 e 7 (foglio 36) e con il limite est di quest'ultima.

L'indennità di espropriazione è di L. 883.828,80 (ottocentottantatremilaottocentoventotto e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2702.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maroni Felice fu Francesco, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maroni Felice fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maroni Felice fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 5.51.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-lazione e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maroni Felice fu Francesco, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1884 (N. C.)					
Il Poggio	56	11	—	Seminativo arborato	VI	1	27	80	134,19
Id.	56	12	—	Seminativo	IV	2	35	60	341,63
Id.	56	21 (p)	—	Uliveto	III	1	02	23	408,94
Id.	56	22 (p)	—	Seminativo	V	0	86	00	68,80
				Totali		5	51	63	953,56

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Poggio », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest delle particelle 13, 14, 15 e 23, tutte del foglio 56;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 21 e 22 (foglio 56), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 350.342,55 (trecentocinquantamilatrecentoquarantadue e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2703.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsicola Azelio fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Azelio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2443, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Azelio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 83.58.50, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse ad ettari 87.01.39.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 e 2 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, nei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 25. — BALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsicola Azelio fu Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia	quadre	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 30095 (V C.)			
Porcareccia	64	1(p)	—	Pascolo	100	00	2.394 —
Id.	64	13(p	—	Id.	9	69	132,56
Id.	64	15(p)	—	Prato	1	80	116,28
Id.	64	12	½	Pascolo	12	72	174 —
Id.	64	1	1	Id.	320	00	7.660,80
Id.	64	2	—	Bosco ceduo	6	06	78,28
Id.	64	3	—	Pascolo	5	51	131,90
Id.	64	4	—	Bosco ceduo	0	66	8,51
Id.	64	5	—	Pascolo	2	87	39,25
Id.	64	6	—	Id.	1	32	18,05
Id.	64	8	—	Id.	9	28	126,96
Id.	64	9	—	Id.	4	76	113,92
Id.	64	10	—	Id.	62	02	2.592,44
Id.	64	14(p)	—	Prato	216	00	13.953,60
Id.	64	7	—	Pascolo	2	88	39,37
Id.	64	11	—	Bosco ceduo	22	78	294,31
Id.	64	12(p)	—	Id.	57	50	742,90
				Totali . . .	835	85	28.617,13
				Pari ad Ha. 83.58.50			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera numeri 2443/2444 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 87.01.39 e ad un reddito dominicale di L. 48.300,68 (quarantottomilatrecento e cent. 68).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Porcareccia », distinto alla mappa 64 (vecchio catasto), confina:

Nord con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà coincidente con il fosso Galera;
Sud con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 14, 15, 13, 12 e 1, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.486.792,95 (undicimilioniquattrocentottantaseimilasettecentonovantadue e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2704.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 37.50.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 458 (N. C.)					
Casetta Marsili	103	23	—	Seminativo arborato	V	1	38	70	256,59
Id.	103	31(p)	—	Seminativo	III	1	15	90	278,16
Fosso di Casetta Marsili	103	34	—	Bosco ceduo	III	0	06	90	6,56
Id.	103	35	—	Seminativo	IV	4	40	80	683,25
Id.	103	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	50	15,58
Casetta Marsili	103	37	—	Seminativo	III	2	76	40	663,36
Id.	103	38(p)	—	Id.	III	3	11	23	746,96
Lanzo	103	39	—	Id.	IV	1	63	80	253,89
Id.	103	40	—	Bosco ceduo	III	0	43	30	41,13
Casetta Marsili	103	64	—	Seminativo	IV	0	97	10	150,50
Id.	103	68	—	Id.	III	1	37	20	329,28
Pian dell'Ospedale	103	22	—	Id.	III	0	54	40	130,56
Casetta Marsili	103	25	—	Bosco ceduo	IV	0	52	40	34,06
Id.	103	26	—	Seminativo	III	0	74	00	177,60
Id.	103	27	—	Bosco ceduo	IV	1	13	10	73,52
Fosso di Casetta	103	32	—	Seminativo	III	1	78	20	427,68
Lanzo	103	33	—	Bosco ceduo	IV	0	04	60	2,99
Casetta Marsili	103	65	—	Seminativo	IV	1	70	00	263,51
Id.	103	66	—	Id.	III	0	93	90	225,36
S. Antonio	87	100	—	Bosco alto fusto	I	0	28	20	90,24
Id.	87	99	—	Seminativo	III	0	86	30	207,12
Id.	87	98	—	Id.	IV	7	19	00	1.114,46
Id.	87	97	—	Id.	IV	0	61	30	95,01
Fosso Sant'Antonio	87	94	—	Id.	IV	2	70	20	418,81
Id.	87	93(p)	—	Id.	IV	0	68	99	106,94
				Totali		37	50	42	6.793,12

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Sant'Antonio » distinto a nuovo catasto al foglio 87, confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Romitorio;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il torrente Lanzo;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, con il limite est della particella 96 (foglio 87), con parte del limite sud-est della particella 93 (foglio 87), con la linea del frazionamento operato sulla medesima, a cui parte ovest rimane alla ditta ed ancora con breve tratto del limite nord della stessa particella 93, infine con il botro di Sant'Antonio.

2° Accorpamento, sito in località « Casetta Marsili » distinto a nuovo catasto alla particella 103 confinante:
Nord-est: con parte del limite ovest della particella 24, con i limiti nord, ovest e sud della particella 67, con parte del limite meridionale della succitata particella 24, ed infine con la linea del frazionamento operato sulle particelle 31 e 38, le cui parti nord ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Grossetana;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con il torrente Lanzo;
Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.402.028,40 *duemilioniquattrocentoduemilaventotto e cent. 40)* e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2705.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marzi Filippo fu Giuseppe, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il *piano* particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marzi Filippo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2402, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marzi Filippo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 45.80.85 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 27. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marzi Filippo fu Giuseppe, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1352 (V. C.)					
Val Pagliuse-Bagnolo	VI	34	—	Bosco ceduo	—	1	25	00	153 —
Id.	VI	33	—	Id.	—	1	28	00	78,34
Id.	VI	91	1 (p)	Seminativo	—	15	30	75	3.030,88
Id.	VI	91	2	Id.	—	3	58	30	1.160,89
Id.	VI	31 (p)	—	Pascolo	—	24	38	80	2.370,51
				Totali		45	80	85	6.793,62

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2402 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 45.80.85 e ad un reddito dominicale di L. 6.879,70 (seimilaottocentosettantanove e cent. 70).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Val Pagliuse-Bagnolo », distinto a vecchio catasto alla sezione VI, confina:

Nord con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 31 e 91/1, le cui parti nord rimangono alla ditta con il fosso di Mezzo;
Est: con la strada che dà Tarquinia porta a Tuscania, coincidente in parte, con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Mezzo.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.591.568,15 (duemilionicinquecentonovantunomilacinquecentosessantotto e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2706.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo-Lancellotti Luigi fu Filippo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massimo-Lancellotti Luigi fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma).

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951 n. 2370, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massimo-Lancellotti Luigi fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma, della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di ettari 325.65.50, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse ad ettari 333.71.60.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massimo Lancellotti Luigi fu Filippo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62494 (V C.)			
Santa Rufina	94	15	—	Pascolo	224	91	5.384,33
Id.	94	15	1	Id.	28	80	1.203,84
Id.	94	16	—	Bosco ceduo	38	93	502,97
Id.	94	17	—	Pascolo	180	70	4.325,96
Porcareccia	94	114(p)	—	Seminativo	235	51	9.844,41
Santa Rufina	94	6	—	Pascolo	10	27	140,49
Id.	94	7	—	Id.	18	99	259,77
Id.	94	9	—	Casa rurale	0	17	—
Id.	94	10	—	Id.	0	20	—
Id.	94	11	1	Prato	42	60	4.047 —
Id.	94	12	—	Id.	10	94	1.039,30
Id.	94	13	—	Id.	111	46	13.553,53
Id.	94	14	—	Bosco ceduo	18	53	239,40
Id.	94	18	—	Id.	30	87	398,85
Id.	94	19	—	Id.	7	43	95,99
Id.	94	20	—	Id.	48	78	630,23
Id.	94	21	—	Id.	5	04	65,13
Id.	94	22	—	Id.	8	96	71,52
Id.	94	23	—	Pascolo	3	99	54,57
Id.	94	23	½	Id.	20	07	480,47
Id.	94	24	—	Id.	2	33	31,88
Id.	94	24	½	Id.	41	72	998,79
Id.	94	25	1	Id.	331	20	4.530,82
Id.	94	26	—	Id.	5	52	75,51
Paola	94	49	—	Id.	14	84	203 —
Id.	94	49	½	Seminativo	20	00	478,80
Id.	94	84	—	Pascolo	11	52	157,59
Id.	94	85	—	Seminativo	16	80	702,24
Id.	94	86	—	Id.	48	00	2.006,40
Id.	94	87	—	Pascolo	17	30	236,66
Id.	94	95	½	Casa rurale . . .	0	20	—
Santa Rufina	94	361	—	Bosco ceduo	41	23	632,57
Id. . .	94	362	—	Seminativo	274	23	6.562,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 62494 (*V C.*)			
S. Rufina	94	363	—	Prato	245	10	23.284,50
Id.	94	364	—	Pascolo	397	51	9.516,33
Id.	94	365	—	Id.	15	76	377,30
Id.	94	366	—	Seminativo	41	20	1.722,16
Id.	94	376	—	Pascolo	5	39	73,72
Paola	94	368	—	Seminativo	60	92	1.458,44
Id.	94	79	—	Prato	115	20	7.441,92
Porcareccia	94	109	—	Pascolo	9	17	125 44
Id.	94	110	—	Id.	3	35	45,83
Id.	94	111	—	Id.	6	45	88,23
Id.	94	112	—	Id.	4	90	67,03
Id.	94	113(p)	—	Seminativo	119	61	2.863 46
Id.	94	184(p)	—	Bosco ceduo	10	61	137,08
Id.	94	351	—	Pascolo	1	28	53,50
Id.	94	351	½	Id.	190	00	7.942 —
Id.	94	351	¼	Id.	1	12	46,81
Id.	94	352	—	Bosco ceduo	0	80	20,67
Id.	94	358	—	Seminativo	107	20	2.566,37
Id.	94	358	½	Id.	0	64	15.31
Id.	94	359	—	Id.	48	00	1.149,12
Id.	94	360	—	Id.	0	40	9,58
				Totali .	3.253	55	117.859 55
				Pari ad Ha. 325.65.50			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2370 del 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 333.71.60 e ad un reddito dominicale di L. 141.361,74 (centoquarantunomilatrecentosessantuno e cent. 74).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Porcareccia » distinto a vecchio catasto alla mappa n. 94, confina:

Nord con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Prato Rotondo, con il fosso dell'Acquasona e con il rio Galera;

Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Boccea, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 114, 184 e 113 e nuovamente sulla 114, le cui parti est e sud per la 114, sud per la 184, est e nord per la 113 e nord ed ovest nuovamente per la 114 rimangono alla ditta, con il limite di proprietà;

Sud con il limite di proprietà;

Ovest con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada di Boccea.

L'indennità di espropriazione è di L. 47.433.539,55 (quarantasettemilioniquattrocentotrentatremilacinquecentotrentanove e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2707.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morandini Emilia fu Mario, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morandini Emilia fu Mario per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti di Morandini Emilia fu Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 61.11.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morandini Emilia fu Mario, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 908 (N. C.)					
Poggio delle Birbe	108	5	—	Seminativo	IV	5	51	80	993,24
Pozzo al Fabbro	108	25	—	Id.	III	22	66	60	6.119,82
Poggio delle Birbe	108	27	—	Vigneto	I	0	09	90	79,20
Vallinetta	108	28	—	Fabbricato rurale	—	0	63	20	—
Pozzo al Fabbro	108	14(p)	—	Seminativo	III	0	11	40	30,78
Id.	108	13(p)	—	Bosco ceduo	V	2	03	80	71,33
Id.	108	12(p)	—	Seminativo	IV	1	97	00	354,60
Poggio al Fabbro	108	22(p)	—	Uliveto	III	2	03	60	814,40
Pozzo al Fabbro	108	11(p)	—	Seminativo	IV	11	53	30	2.075,94
Id.	108	10	—	Uliveto	III	0	85	20	340,80
Poggio al Fabbro	108	24	—	Seminativo arborato	IV	0	18	60	57,66
Id.	108	20	—	Seminativo	IV	0	92	30	166,14
Id.	108	21	—	Fabbricato rurale	—	0	30	00	—
Id.	108	18	—	Seminativo	III	9	78	00	2.640,60
Id.	108	17(p)	—	Id.	III	2	46	33	665,10
				Totali		61	11	03	14.409,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poggio al Fabbro » e « Poggio alle Birbe », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso San Giovanni;
Est: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 14, 13 e 12 nuovamente sulla 13 e sulla 22 (foglio 108), le cui parti orientali rimangono alla ditta, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 108), la cui parte orientale rimane alla ditta;
Sud: con la strada vicinale del Postino, con il fosso Sugherello, con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 108), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con parte del limite est della particella 16 (foglio 108) e con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Poggio Fabbro e con il fosso Sugherello.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.089.869,50 (cinquemilioniottantanovemilaottocentosessantanove e centesimi 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2708.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morandini Torquato fu Vito, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morandini Torquato fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morandini Torquato fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 12.85.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morandini Torquato fu Vito, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 613 (N. C.)									
Trappola	131	4(p)	—	Seminativo . .	I	12	85	99	5.786,97

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Trappola », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 131), la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.851.830,40 (unmilioneottocentocinquantunomilaottocentotrenta e centesimi 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2709.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Nocentini Mario e Vito fu Niccolò, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nocentini Mario e Vito fu Niccolò per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto):

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Nocentini Mario e Vito fu Niccolò, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 19.89.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nocentini Mario e Vito fu Nicolò, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 628 (N. C.)									
Giuncola	145	8(p)	—	Seminativo	II	19	89	39	7.559,68

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Giuncola », confina

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Pisa-Roma;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 145), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con una seconda linea di frazionamento operata sulla medesima particella 8 (foglio 145), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.494.694,40 (duemilioniquattrocentonovantaquattromilaseicentonovantaquattro e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2710.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo maritata Rosa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 140.90.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 966 (N. C.)					
Podere Casino	60	21	—	Seminativo	IV	24	96	30	3.744,45
Id.	60	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	90	1,29
Id.	60	23	—	Id.	II	0	41	70	5,42
Id.	60	24	—	Seminativo arborato	IV	1	78	90	626,15
Id.	60	25	—	Vigneto	II	0	27	10	176,15
Id.	60	26	—	Fabbricato rurale	—	0	43	80	—
Id.	60	27	—	Seminativo	III	1	60	70	401,75
Id.	60	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	70	3,99
Id.	60	29	—	Vigneto	III	0	24	20	111,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue Partita catastale n. 966 (N. C.)					
Podere Casino	60	30	—	Vigneto	III	0	11	20	51,52
Id.	60	31	—	Seminativo	V	2	70	50	229,93
Id.	60	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	00	2,34
Id.	60	33	—	Seminativo arborato	IV	1	35	40	473,90
Id.	60	34	—	Canneto	II	0	09	20	29,44
Id.	60	35	—	Seminativo	III	0	39	20	98 —
Id.	60	36	—	Vigneto	—	0	28	40	130,64
Gozzo Nero	60	37	—	Seminativo	—	1	36	80	342 —
Id.	60	38	—	Id.	V	0	21	90	18,62
Id.	60	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	90	1,29
Podere Scopeto	62	34(p)	—	Seminativo	—	4	06	71	1.626,84
Podere Bandinacci	68	4	—	Id.	V	15	65	60	1.330,76
Id.	68	5	—	Canneto	II	0	02	70	8,64
Id.	68	6	—	Seminativo	III	2	39	00	597,50
Id.	68	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	1,90
Id.	68	8	—	Seminativo	III	0	73	30	183,25
Id.	68	9	—	Id.	V	8	27	00	762,95
Id.	68	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	00	4,29
Id.	68	14	—	Pascolo	I	1	64	40	123,30
Id.	68	15	—	Seminativo	III	0	17	80	44,50
Id.	68	16	—	Canneto	II	0	04	80	15,36
Id.	68	17	—	Seminativo	V	0	47	60	40,46
Id.	68	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	84	10	10,93
Id.	68	19	—	Seminativo	V	4	38	40	372,64
Id.	68	20	—	Seminativo arborato	IV	1	66	60	583,10
Id.	68	21	—	Id.	IV	0	58	50	204,75
Id.	68	22	—	Seminativo	IV	8	87	90	1.331,85
Id.	68	23	—	Vigneto	III	0	37	00	170,20
Id.	68	24	—	Id.	III	0	15	10	69,46
Id.	68	25	—	Uliveto	IV	0	22	20	55,50
Id.	68	26	—	Fabbricato rurale	—	0	27	70	—
Id.	68	27	—	Vigneto	III	0	31	20	143,52
Id.	68	30	—	Seminativo	IV	0	28	50	42,75
Id.	68	31	—	Seminativo arborato	II	1	93	10	1.013,78
Id.	68	32	—	Seminativo	V	0	92	30	78,45
Id.	68	33	—	Id.	V	7	31	20	621,52
Id.	68	34	—	Id.	IV	18	35	10	2.752,65
Id.	68	35	—	Id.	V	1	20	50	102,43
Podere dei Fornelli	74	4(p)	—	Id.	V	11	50	57	977,98
Podere Bandinacci	68	11	—	Id.	III	2	19	80	549,50
Id.	68	12	—	Id.	IV	8	52	10	1.278,15
Id.	68	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	10	1,05
					Totali	140	90	28	21.488,16

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Podere Casino » e « Podere Bandinacci », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri della Fossa e della Lespa;

Est: con il limite ovest delle particelle 39 e 30 (foglio 62), con parte dei limiti ovest e sud della particella 32 (foglio 62), con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 62), la cui parte est rimane alla ditta, con il limite sud-ovest della particella 40 (foglio 62), con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 7 (foglio 62), con il botro della Botra, con il limite ovest delle particelle 1 e 90 (foglio 69);

Sud: con la strada comunale di Poggiberna e con il limite di proprietà coincidente con la strada Maccetti;

Ovest: con il limite di proprietà.

Si esclude dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà della ditta.

2° Accorpamento in località « Podere dei Fornelli », distinto al nuovo catasto al foglio 74, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Poggiberna, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Est: con il botro dei Fornelli;

Sud: con il limite nord della particella 36;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.317.865,40 (duemilionitrecentodiciassettemilaottocentosessantacinque e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2711.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Benedetto fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Benedetto fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 346.00.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini ing. Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 662 (N. C.)									
Pagliatelli	23	5	—	Uliveto	IV	0	48	50	121,25
Fabbrica	23	11	—	Pascolo cespugliato	II	4	91	90	245,95
Id.	23	12	—	Uliveto	III	4	11	30	1.645.20
Pagliatelli	23	20	—	Vigneto	I	0	20	00	150 —
Id.	23	21	—	Fabbricato rurale	—	0	45	70	—
Id.	23	22	—	Pascolo arborato	unica	0	27	00	31,05
Id.	23	23	—	Seminativo	III	1	05	90	285,93
Valle Rotana	23	24	—	Id.	III	3	80	00	1.026 —
Id.	23	26	—	Seminativo arborato	III	8	48	70	2.970,45

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 662 (*N. C.*)					
Pagliatelli	23	27	—	Fabbricato rurale	—	0	30	60	—
Id.	23	28	—	Seminativo	III	20	05	30	5.414,31
Id.	23	29	—	Uliveto	I	4	12	50	3.506,25
Id.	23	30	—	Seminativo	III	3	83	90	1.036,53
Id.	23	31	—	Id.	III	0	71	60	193,32
Id.	23	34	—	Uliveto	II	2	31	00	1.443,75
Id.	23	35	—	Id.	V	7	55	00	943,75
Id.	23	36	—	Seminativo	IV	1	90	70	333,73
Spiaggione	23	39	—	Uliveto	III	9	53	20	3.812,80
Cazzola	23	47	—	Fabbricato rurale	—	0	82	50	—
Id.	23	48	—	Seminativo	III	0	20	10	54,27
Id.	23	51	—	Id.	IV	6	66	70	1.166,72
Collelungo	23	55	—	Fabbricato rurale	—	0	48	50	—
Id.	23	56	—	Seminativo arborato	III	11	29	20	3.952,20
Terribile	23	59	—	Fabbricato rurale	—	0	35	30	—
Collelungo	23	60	—	Pascolo cespugliato	III	1	76	40	35,28
Id.	23	61	—	Seminativo	III	0	10	70	28,89
Id.	23	63	—	Id.	III	10	62	40	2.841,48
Id.	23	64	—	Uliveto	II	4	19	00	2.618,75
Id.	23	66	—	Id.	IV	3	62	40	906 —
Id.	23	67	—	Id.	III	3	62	80	1.451,20
Id.	23	68	—	Id	V	1	98	00	247,50
Pagliatelli	23	6	—	Seminativo arborato	III	5	03	00	1.760,50
Id.	23	10	—	Seminativo	IV	7	30	50	1.278,38
Id.	23	79	—	Bosco ceduo	I	11	31	70	1.244,87
Id.	23	19	—	Seminativo	III	38	11	10	10.289,97
V. Rotana	23	25	—	Uliveto	I	5	75	90	4.895,15
Id.	23	32	—	Fabbricato rurale	—	1	81	20	—
Id.	23	33	—	Seminativo	IV	0	64	00	112 —
Collelungo	23	37	—	Uliveto	II	1	92	40	1.202,50
Id	23	38	—	Id.	I	3	21	20	2.730,20
Id	23	80	—	Id.	II	1	54	80	967,50
Cazzola	23	45	—	Id.	II	3	70	00	2.312,50
Id	23	81	—	Bosco ceduo	III	0	16	60	5,81
Id	23	46	—	Seminativo	III	0	34	40	92,88
Collelungo	23	52	—	Bosco ceduo	III	20	51	80	718,13
Id.	23	82	—	Pascolo	II	4	66	10	302,96
Id.	23	83	—	Uliveto	III	2	62	30	1.049,20
Id.	23	53	—	Id.	III	0	45	40	181,60
Id.	23	54	—	Seminativo	IV	1	06	60	186,55
Moscona	23	58	—	Vigneto	II	0	49	80	249 —
Cazzola	23	50 (p)	—	Seminativo	III	57	69	80	15.578,46
Id.	23	49 (p)	—	Id.	IV	0	33	10	57,93
Monte Brandoli	66	1 (p)	—	Id.	III	2	17	21	586,47
Merla	23	74	—	Bosco ceduo	III	6	90	40	241,64
Id.	23	75	—	Id.	III	2	57	60	90,16
Spiaggione	23	40	—	Id.	II	3	81	70	267,19
Fabbrica	23	13	—	Id.	II	42	04	70	2.943,29
					Totali	346	00	11	85.807,40

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Vallerotana », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Montepescali-Batignano;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di bonifica delle Sbirre;
Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, in località « Moscona », confinante:
Nord: con il limite sud della particella 22 (foglio 55);
Est: con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 66);
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 66), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Salica.

L'indennità di espropriazione è di L. 30.979.533,25 (trentamilioninovecentosettantanovemilacinquecentotrentatre e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2712.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Luigi fu Cesare, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Luigi fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Luigi fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 221.63.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini Luigi fu Cesare, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 669 (N. C.)					
Diversivo	100	8	—	Seminativo	II	19	43	40	7.384,92
Id.	100	11	—	Id.	III	4	27	10	1.153,17
Squartapaglia	100	16	—	Fabbricato rurale	—	0	85	80	—
Id.	100	19	—	Id.	—	1	30	60	—
Fossa Parri	100	30	—	Prato	II	0	81	60	122.40
Fosso Fabbri	100	32	—	Seminativo	II	1	10	40	419.52
Id.	100	33	—	Prato	II	0	05	20	7,80
Diversivo	100	10	—	Seminativo	III	1	27	60	344,52
Abbandonato	100	38	—	Vigneto	I	0	72	00	540:—
Id.	100	39	—	Fabbricato rurale	—	1	05	20	—
Squartapaglia	100	40	—	Id.	—	0	11	20	—
Id.	100	14	—	Seminativo	III	40	09	60	10.825,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue Partita catastale n. 660 (N. C.)					
Squartapaglia	100	44	—	Seminativo	II	9	23	80	3.510,44
Id.	100	15	—	Id.	III	61	03	10	16.478,37
Id.	100	45	—	Id.	II	13	86	00	5.266,80
Diversivo	101	35	—	Id.	III	1	18	00	318,60
Fosso Fabbrini	101	37	—	Prato	III	0	09	15	8,23
Fosso Parri	101	38	—	Id.	III	0	07	10	6,39
Squartapaglia	100	17(p)	—	Seminativo	I	65	07	03	29.281,60
				Totali		221	63	88	75668,68

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Podere Pidocchino », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di San Giovanni;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 100), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Squartapaglia.

L'indennità di espropriazione è di L. 25.146.147,90 (venticinquemilionicentoquarantaseimilacentoquarantasette e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2713.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paradisi Ada fu Domenico, maritata Bernabei, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Ada fu Domenico, maritata Bernabei, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Ada fu Domenico, maritata Bernabei, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 36.72.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paradisi Ada fu Domenico, maritata Bernabei, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 610 (*N. C.*)					
Caracci	16	16	—	Seminativo arborato	VI	0	36	90	40.59
Id.	16	17	—	Uliveto	II	0	87	80	636 55
Id.	16	15	—	Seminativo	IV	0	02	40	3,72
Id.	16	14	—	Bosco ceduo	IV	0	35	90	23,34
Id.	16	63	—	Uliveto	III	0	64	10	269,22
Rogaio	16	221	—	Pascolo cespugliato	III	0	18	20	2,37
Id.	16	222	—	Bosco ceduo	IV	0	10	80	7,02
Id.	16	223	—	Pascolo cespugliato	III	0	16	50	2,15
Id.	16	224	—	Uliveto	III	0	07	90	33,13
Caracci	16	230	—	Seminativo arborato	V	0	16	40	30,34
Palazzesi	18	10	—	Uliveto	III	0	27	30	114,66
Id.	18	11	—	Seminativo	V	0	17	00	14,45
Id.	18	12	—	Seminativo arborato	III	0	50	80	162,56
Fioraia	18	33	—	Uliveto	III	0	79	90	335,53
Id.	18	55	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	10	0,74
Palazzesi	18	57	—	Seminativo	IV	0	02	00	3,10
Id	18	59	—	Bosco ceduo	IV	0	15	60	10,14
Id.	18	60	—	Uliveto	V	0	05	60	7 —
Capanna	9	18	—	Bosco alto fusto	III	0	42	50	23.38
Id.	9	19	—	Seminativo	II	1	07	20	332.32
Id.	9	22	—	Bosco alto fusto	III	0	80	00	43.99
Id.	9	27	—	Id.	II	0	27	90	34,88
Id.	9	29	—	Seminativo arborato	II	0	35	80	171,84
Id.	9	30	—	Seminativo	II	3	66	50	1.133,15
Id.	9	31	—	Pascolo cespugliato	I	1	61	60	96,96
Id.	9	32	—	Seminativo	III	1	80	20	432,48
Id.	9	33	—	Id.	III	2	66	00	638,40
Id.	9	34	—	Bosco alto fusto	III	0	15	00	8,25
Id.	9	35	—	Id.	III	0	64	50	35,48
Id.	9	36	—	Fabbricato rurale	—	0	27	70	—
Carcerelle	10	4(p)	—	Seminativo	II	4	46	07	1.332,81
Id.	10	5	—	Bosco ceduo	IV	0	04	10	2,67
Id.	10	16	—	Id.	IV	0	14	60	9,48
Casa al Cerro	20	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	60	12,96
Id.	20	56	—	Id.	I	0	56	70	34,02
Id.	20	57	—	Bosco ceduo	IV	0	19	90	12,94
Id.	20	31	—	Seminativo	IV	3	26	60	506,23
Carcerelle	10	14(p)	—	Id.	II	7	15	85	2.219,16
Casa al Cerro	20	59(p)	—	Bosco ceduo	IV	1	95	00	126,75
				Totali		36	72	53	8.957,86

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Capanna » e « Carcerelle », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Mandria;

Nord-est ed est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Merse e con il fosso di Malavolta;

Sud: con parte del limite nord della particella 29 (foglio 10);

Ovest: con parte del limite est della particella 28 (foglio 10), con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 10), la cui parte ovest rimane alla ditta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 10), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con un breve tratto della strada vicinale della Capanna, con il limite nord-est delle particelle 2 e 1 (foglio 10).

2° Accorpamento, sito in località « Casa al Cerro », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 50 (foglio 20), la cui parte meridionale rimane alla ditta, con parte del limite nord-est della suddetta particella;
Ovest: con parte del limite nord-est della particella 50 (foglio 20), con parte del limite est della particella 30 (foglio 20), con il limite est della particella 55 (foglio 20).

3° Accorpamento, sito in località « Carracci » e « Rogaio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Fioraia;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fonte.

4° Accorpamento, sito in località « Palazzesi », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Bellaria-Palazzesi;
Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.121.647,45 (tremilionicentoventunomilaseicentoquarantasette e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2714.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la summominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 36.86.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 891 (*N. C.*)					
Podere Piemonte	37	6	—	Seminativo	IV	1	77	70	257,66
Le Tagliole	37	19	—	Uliveto	IV	0	91	80	211,14
Botro Renaglia	37	25	—	Seminativo	IV	0	74	00	107,30
Le Tagliole	37	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	56	80	13,06
Podere Piemonte	37	27	—	Uliveto	II	0	57	00	313,50
Id.	37	28	—	Fabbricato rurale	—	0	22	00	—
Le Tagliole	37	29	—	Seminativo	IV	0	60	20	87,29
Povereto	37	30	—	Uliveto	III	0	98	50	384,15
Id.	37	31	—	Seminativo	IV	2	01	00	291,45
Id.	37	33(p)	—	Uliveto	I	0	41	23	288,63
Renaglia	37	44	—	Seminativo	III	0	07	20	19,44
Povereto	37	63	—	Bosco ceduo	II	1	46	90	110,18
Ribatti	37	68	—	Id.	I	1	64	40	164,40
Persignano	71	56(p)	—	Seminativo	IV	2	65	32	334.71
Id.	71	58(p)	—	Seminativo arborato	IV	3	22	70	806,75
Id.	71	59	—	Seminativo	V	4	82	40	289,44
Id.	71	61	—	Seminativo arborato	IV	0	45	30	113,25
Id.	71	62	—	Incolto produttivo	unica	0	21	30	4,26
Id.	71	63	—	Bosco ceduo	IV	0	13	80	5,66
Id.	71	64	—	Pascolo cespugliato	II	0	98	20	9,33
Id.	71	65	—	Seminativo arborato	IV	0	60	20	150.50
Id.	71	66	—	Seminativo	V	0	15	10	9,06
Id.	71	67	—	Fabbricato rurale	—	0	25	40	—
Id.	71	68	—	Seminativo	V	0	18	40	11,04
Id.	71	69	—	Id.	V	1	38	70	83,22
Id.	71	70	—	Pascolo	III	3	71	20	14,85
Id.	71	71	—	Seminativo	V	0	23	40	14.04
Id.	71	72	—	Id.	V	5	86	80	352,08
				Totali	. .	36	86	95	4.496,39

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Piemonte » distinto al foglio 37, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Volterrana;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 38, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite ovest di detta particella, con il limite nord delle particelle 33 e 32 e con il limite ovest di quest'ultima particella e della 46, con il limite nord delle particelle 51, 56, 50, 21;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Renaglia.

2° Accorpamento in località « Persignano » distinto al foglio 71, confinante:

Nord: con il botro dei Persignani coincidente in parte con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Colombaia e con la strada vicinale dei Persignani;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 58, la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella, con la linea del frazionamento operato sulla particella 56, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.721.589,99 (unmilionesettecentoventunomilacinquecentottantanove e cent. 99) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2715.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Giovanni di Cornelio, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Giovanni di Cornelio per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Giovanni di Cornelio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 17.11.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Giovanni di Cornelio, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 1623 (N. C.)									
Val di Campo	20	68 (p)	—	Seminativo	II	2	65	74	956.65

L'indennità di espropriazione è di L. 320.477,75 (trecentoventimilaquattrocentosettantasette e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 1624 (N. C.)									
Ulivetone	20	54	—	Seminativo	III	5	09	20	1.374 94
Id.	20	55	—	Pascolo arborato	unica	0	20	50	1 35
Id.	20	53 (p)	—	Seminativo	III	9	16	21	2.473.78
					Totali	14	45	91	3.867.07

L'indennità di espropriazione è di L. 1.334.231,40 (unmilionetrecentotrentaquattromiladuecentotrentuno e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Val di Campo » confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 68 (foglio 20), la cui parte settentrionale rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà;
Sud con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Pidocchi;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Ulivetone », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Val di Campo e con la strada vicinale di Val di Campo;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Marrucheto al Signore;
Sud: con il limite nord-est della particella 52 (foglio 20);
Ovest: con parte del limite est della particella 51 (foglio 20) e con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (foglio 20), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 1623 (N.C.)	2.65.74	956,65	320.477,75
Partita catastale n 1624 (N.C.)	14.45.91	3.867,07	1.334.231,40
In complesso . . .	17.11.65	4.823,72	1.654.709,15

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2716.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ramella Guido fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Veiano (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione del 27 marzo 1952, n. 2476, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ramella Guido fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Veiano (provincia di Viterbo, della superficie di ettari 34.47.53.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 486 (V. C.)					
Chiusia . . .	VI	7	—	Pascolo	—	1	14	00	36,97
Id.	VI	8	—	Bosco ceduo	—	3	56	00	217.87
Id.	VI	9	—	Pascolo	—	2	02	00	65,45
Poggio Corsetto	VI	27	—	Id.	—	13	26	00	1.288,87
Id.	VI	6	R	Seminativo	—	1	65	00	213,84
Id.	VI	22(p)	—	Id.	—	2	17	60	282,01
Campanara	VI	24	2 p)	Bosco ceduo	—	1	98	40	121.42
Poggio Corsetto . .	VI	26(p)	—	Seminativo	—	8	68	53	1.125,61
					Totali . . .	34	47	53	3.352,04

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2476 del 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 34.47.53 e ad un reddito dominicale di L. 3.762,05 (tremilasettecentosessantadue e cent. 5).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio Corsetto » distinto alla Sezione VI, confina:

Nord con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Poggio de Fratt;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Poggio de Fratt, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 24/2 e 22, le cui parti sud rimangono alla ditta, con la strada di Rola;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con un affluente del fiume Mignone coincidente con il limite est della particella 18, con parte del limite sud-est della particella 14/3, con parte dei limiti sud ed est della particella 25, con la strada di Rola coincidente in parte con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.381.574,11 (unmilionetrecentottantunomilacinquecentosettantaquattro e cent. 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2717.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Carlo Alberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Carlo Alberto fu Lincoln, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Carlo Alberto fu Lincoln, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 63.19.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 39. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Carlo Alberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 795 (N. C.)									
Le Valli	65	3	—	Pascolo arborato	unica	0	47	70	11,93
Id.	65	4	—	Id.	unica	0	04	90	1,23
Le Stoppiacce	65	5	—	Seminativo	III	2	86	30	572,60
Id.	65	6	—	Fabbricato rurale	—	0	27	90	—
Id.	65	7	—	Seminativo arborato	III	0	55	00	170,50
Id.	65	8	—	Uliveto	II	3	38	70	1.354,80
Id.	65	9	—	Pascolo arborato	unica	0	04	00	1 —
Id.	65	10	—	Seminativo	III	2	02	30	404,60
Id.	65	11	—	Vigneto	II	0	21	10	116,05
Id.	65	12	—	Seminativo	III	2	41	30	482,60
Id.	65	13	—	Id.	IV	0	38	30	34,47
La Doccia	65	14	—	Id.	IV	2	64	10	237,69
Le Stoppiacce	65	15	—	Pascolo	I	0	39	30	16,51
S. Ottaviano	65	16	—	Seminativo	III	0	34	30	68,60
Id.	65	17	—	Seminativo arborato	III	1	89	00	585,90
Id.	65	18	—	Seminativo	IV	0	64	80	58,32
Id.	65	19	—	Pascolo arborato	unica	0	04	00	1 —
Id.	65	20	—	Id.	unica	0	31	50	7,88
Id.	65	45	—	Fabbricato rurale	—	0	33	10	—
Id.	65	46	—	Seminativo arborato	II	1	09	40	470,42
Id.	65	47	—	Id.	IV	0	47	80	83,65
Id.	65	48	—	Id.	IV	0	53	20	93,05
Id.	65	49	—	Uliveto	III	2	15	70	647,10
Id.	65	50	—	Seminativo	III	2	74	20	548,40
Doccia	65	51	—	Corte nuita al n. 4 sub. 2 del foglio 79	—	0	07	10	—
La Doccia	65	59	—	Seminativo arborato	III	0	07	80	24,18
Le Valli	65	60	—	Seminativo	IV	5	27	30	474,57
Pogio ai Renicci	65	61	—	Bosco ceduo	IV	3	84	20	96,05
Molino della Doccia	79	1	—	Pascolo arborato	unica	0	04	70	1,18
Id.	79	2	—	Id.	unica	0	06	70	1,68
Id.	79	3	—	Seminativo arborato	III	0	24	70	76,57

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 795 (N. C.)*					
Molino della Doccia	79	4	2	Porz. di fabbr. rurale con la corte 51 foglio 56	—	—	—	—	—
Id.	79	5	—	Fabbricato rurale	—	0	04	90	—
Id.	79	6	—	Seminativo	III	1	10	50	221 —
Id.	79	7	—	Id.	III	0	07	50	15 —
Id.	79	8	—	Id.	IV	0	47	90	43,11
Id.	79	9	—	Vigneto	II	0	14	10	77,55
Id.	79	10	—	Seminativo	III	0	13	20	26,40
Id.	79	11	—	Seminativo arborato	III	5	38	50	1.669,35
Id.	79	20	—	Vigneto	II	0	19	50	107,25
La Doccia	79	35	—	Seminativo	IV	0	30	50	27,45
Id.	79	37	—	Seminativo arborato	III	6	62	10	2.052,51
Le Valli	65	40	—	Pascolo cespugliato	unica	1	10	50	14,37
Id.	65	65	—	Seminativo	III	0	02	70	5,40
Id.	65	68(p)	—	Id.	IV	3	54	57	319,12
Id.	65	69	—	Id.	IV	0	14	80	13,32
Molino della Doccia	79	12	—	Pascolo arborato	unica	0	04	20	1,05
Id.	79	13	—	Id.	unica	0	01	50	0,38
Fontebono	79	14	—	Seminativo	III	0	35	10	70,20
Id.	79	15	—	Bosco alto fusto	unica	0	11	00	8,80
La Doccia	79	36	—	Pascolo arborato	unica	0	35	40	8,85
Id.	79	38	—	Seminativo arborato	IV	0	41	40	72,45
Palagione	79	39	—	Seminativo	III	6	45	90	1.291,80
Id.	79	40	—	Bosco alto fusto	unica	0	09	30	7,44
Id.	79	41	—	Id.	unica	0	09	80	7,84
Id.	79	42	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	00	0,13
Id.	79	43	—	Pascolo arborato	unica	0	03	40	0,85
					Totali	63	19	67	12.704,15

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Molino della Doccia » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Molino di Terra Rossa, con la strada suddetta, con i limiti nord-ovest ed ovest della particella 44 (foglio 79), con il limite ovest della particella 74 (foglio 79);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Doccia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Doccia;

2° Accorpamento in località « Le Valli » distinto a nuovo catasto al foglio n. 65 confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Sud-est: con un affluente del torrente Possera coincidente con parte del limite ovest della particella 41 e con la maggior parte del limite nord-ovest della particella 42;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 68, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.418.994,67 (unmilionequattrocentodiciottomilanovecentonovantaquattro e cent. 67) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2718.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 ago-

sto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documenzione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 231.95.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 602 (N. C.)					
Cavallini	23	1	—	Seminativo	III	4	87	80	1.170 72
Id.	23	2	—	Bosco ceduo	II	17	70	70	1 770.70
Id.	23	3	—	Seminativo arborato	II	4	71	60	872,45
Id.	23	4 (p)	—	Id.	II	1	70	57	315,55
Id.	23	5	—	Id.	II	4	60	80	852,48
Id.	23	6	—	Bosco ceduo	II	0	48	70	48,70
Pianetto	69	2	—	Seminativo	I	0	86	40	328,32
Id.	69	3	—	Id.	I	6	62	30	2.51[illegible],74
Id.	69	6	—	Id.	I	4	59	70	1.746,86
Id.	69	7	—	Id.	I	6	41	30	2.436,94
Id.	69	8	—	Id.	II	6	99	10	2,1[illegible]7,21
Id.	69	9 (p)	—	Id.	I	7	07	38	2.688,05
Id.	70	3	—	Id.	I	4	77	50	1.814.50
Id.	70	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	10	6,34
Id.	73	1	—	Seminativo	I	12	54	20	4.765,96
Id.	73	2	—	Id.	I	8	20	50	3.117,90
Id.	73	3	—	Fabbricato rurale	—	0	75	50	—
Id.	73	4	—	Seminativo	II	1	41	70	439,27
Id.	73	5	—	Id.	II	1	94	90	604.19
Id.	73	6	—	Id.	II	12	55	50	3.892,05
Id.	73	14	—	Id.	II	1	13	70	352,47
Id.	73	15	—	Id.	III	2	87	90	690,96
Id.	69	4	—	Id.	I	35	54	00	13.505,20
Id.	69	10	—	Incolto sterile	—	0	89	00	—
Id.	69	5	—	Id.	—	0	26	30	—
Id.	70	1	—	Seminativo	II	6	30	20	1.953,62

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 602 (*N. C.*)					
Pianetto	70	5	—	Fabbricato rurale	—	0	07	60	—
Id. .	70	6	—	Seminativo . .	I	12	01	80	4.566,84
Id. . .	70	7	—	Id.	I	19	37	80	7.363,64
Id. .	69	1	—	Id. , . . .	II	17	03	20	5.279,92
Id. .	70	2	—	Id. . . .	I	3	36	70	1.279,46
Id.	70	9	—	Incolto sterile . . .	—	0	60	40	—
Id.	70	10	—	Id.	—	13	60	00	—
Id.	70	4	—	Seminativo	I	9	82	80	3.734,64
				Totali . . .		231	95	65	70.281,68

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Campagnatico» è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il fiume Ombrone;
Est: con il limite di proprietà, con la strada vicinale dei Pianettini, con parte del limite nord-ovest della particella 1 (foglio 74), con parte del limite est della particella 9 (foglio 69), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 69), con il fosso del Grottaiolo, con il limite nord-ovest ed ovest della particella 7 (foglio 73), con il limite ovest delle particelle 8 e 16 (foglio 73);
Sud: con la strada vicinale del Granaione;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso del Grottaiolo.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il fosso dei Cavallini, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 23), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite ovest della suddetta particella, con il limite nord delle particelle 4, 2, 3 e 1 (foglio 24);
Ovest: con la strada provinciale Grosseto-Siena.

L'indennità di espropriazione è di L. 23.483.901,30 (ventitremilioniquattrocentottantatremilanovecentouno e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2719.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Emma fu Silvio nei Galli, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Emma fu Silvio, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Emma fu Silvio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 288.57.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Emma fu Silvio, nei Galli, in comune di Campagnatico, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 488 (N. C.)									
Caselle di S.	48	2	—	Seminativo arborato	II	3	39	50	628,08
Id.	48	3	—	Id.	II	1	53	30	2[illegible]3,60
Id.	48	4	—	Bosco ceduo	II	4	22	70	422,70
Id.	48	5	—	Seminativo arborato	II	4	70	00	869,50
Id.	48	6	—	Seminativo	III	2	83	60	6[illegible]0,64
Id.	48	7	—	Pascolo arborato	unica	2	41	30	229,24
Id.	48	8	—	Seminativo	III	1	70	60	409,44
Id.	48	9	—	Id.	III	0	74	40	178,56
Id.	48	10	—	Fabbricato rurale	—	0	25	70	—
Id.	48	11	—	Seminativo	IV	0	12	20	18,91
Id.	48	12	—	Vigneto	I	0	16	50	94,88
Id.	48	13	—	Seminativo	III	2	97	90	714,96
Id.	48	14	—	Seminativo arborato	II	0	90	30	167,05
Id.	48	15	—	Seminativo	II	0	31	90	93,89
Id.	48	48	—	Uliveto	IV	0	72	90	167,67
Caselle	48	63	—	Pascolo cespugliato	I	0	43	90	26,31
Caselle di S.	48	88	—	Seminativo	III	0	39	00	93,60
Pieve Vecchia	41	55	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	40	13,09
Id.	41	57	—	Seminativo	II	0	46	50	144,15
Mulinaccio	52	27	—	Id.	III	0	60	40	120,96
Id.	52	28	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	80	19,68
Luigiani	53	2	—	Pascolo arborato	unica	1	06	10	100,80
Id.	53	3	—	Seminativo arborato	I	3	77	70	1.057,56
Mulinaccio	53	10	—	Fabbricato rurale	—	0	19	30	—
Id.	53	12	—	Seminativo	III	8	12	10	1.949,04
Id.	53	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	40	3,64
Id.	53	14	—	Seminativo	III	0	34	10	81,84
Id.	53	15	—	Id.	III	0	39	40	94,56
Id.	53	16	—	Fabbricato rurale	—	0	10	30	—
Id.	53	17	—	Seminativo	III	0	16	30	39,12
Id.	53	18	—	Id.	III	1	74	30	418,32
Id.	53	22	—	Id.	II	4	98	60	1.545.66
Id.	53	23	—	Id.	II	4	87	10	1.510,01

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 488 (*N. C.*)					
Mulinaccio	53	24	—	Seminativo	II	1	74	90	542,19
Id.	53	25	—	Id.	III	1	30	50	313,20
Id.	53	26	—	Seminativo arborato	I	4	97	10	1.391,88
Id.	53	27	—	Id.	I	7	41	90	2.077,32
Id.	53	28	—	Seminativo	I	4	50	80	1.713,04
Id.	53	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	30	2,20
Id.	53	31	—	Id.	II	0	14	90	5,22
Id.	53	32	—	Seminativo	II	3	90	20	1.209,62
Id.	53	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	30	8,85
Id.	53	34	—	Seminativo	II	0	09	40	29,14
Id.	53	35	—	Id.	III	0	33	30	79,92
Id.	53	36	—	Id.	III	0	05	40	12,96
Tamantino	33	16	—	Seminativo arborato	II	4	31	00	797,35
Id.	33	17	—	Id.	I	9	47	50	2.653 —
Id.	33	18	—	Seminativo	IV	29	68	90	4.601,80
Id.	33	19	—	Fabbricato rurale	—	0	33	30	—
Id.	33	20	—	Seminativo	III	1	27	40	305,76
Id.	33	21	—	Id.	IV	3	21	60	498,48
Id.	33	22	—	Bosco ceduo	III	3	08	80	216,16
Id.	33	23	—	Seminativo arborato	II	11	36	10	2.101,79
Id.	33	24	—	Pascolo arborato	unica	0	79	40	75,44
Id.	33	25	—	Id.	unica	0	68	70	65,23
Id.	33	26	—	Seminativo	III	1	81	70	436,08
Id.	33	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	70	6,19
Id.	33	28	—	Id.	II	0	16	40	5,75
Mucchieto	46	1	—	Seminativo	IV	0	64	30	99,66
Id.	46	2	—	Pascolo arborato	unica	3	21	10	305,06
Id.	46	3	—	Seminativo	V	1	06	70	90,69
Id.	46	4	—	Id.	IV	2	98	90	463,30
Id.	46	5	—	Fabbricato rurale	—	0	43	30	—
Id.	46	6	—	Seminativo	V	0	87	10	74,04
Id.	46	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	70	7,24
Id.	46	8	—	Seminativo	III	2	56	20	614,88
Id.	46	9	—	Id.	IV	4	18	60	648,83
Id.	46	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	40	3,99
Id.	46	11	—	Id.	II	0	98	10	34,33
Id.	46	12	—	Seminativo	III	0	28	80	69,12
Id.	46	13	—	Id.	III	0	43	00	103,20
Id.	46	14	—	Id.	III	0	90	70	217,68
Id.	46	15	—	Seminativo arborato	II	7	26	30	1.343,65
Id.	46	16	—	Pascolo arborato	unica	0	42	20	40,09
Id.	46	17	—	Id.	unica	0	24	90	23,66
Id.	46	18	—	Seminativo	III	0	73	10	175,44
Id.	46	19	—	Id.	IV	4	67	80	725,09
Id.	46	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	61	20	21,42
Id.	46	21	—	Seminativo	IV	6	24	60	968,14
Id.	46	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	3,54
Id.	46	23	—	Pascolo arborato	unica	1	14	30	108,58
Id.	46	24	—	Seminativo	II	1	35	30	419,43
Id.	46	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	00	3,15
Id.	46	26	—	Seminativo	II	3	05	80	947,98
Id.	46	27	—	Id.	II	0	55	50	172,05
Id.	46	28	—	Id.	III	2	48	30	595,92
Id.	46	29	—	Pascolo arborato	unica	0	14	30	13,58
Id.	46	30	—	Seminativo	IV	2	83	60	439,58
Id.	46	31	—	Id.	II	0	27	60	85,56
Id.	46	32	—	Id.	II	1	56	40	484,84
P. Lupo	45	1	—	Pascolo cespugliato	II	38	10	50	1.333,68
P. Garzeto	45	5	—	Id.	II	0	44	10	15,44
Id.	45	6	—	Seminativo	IV	5	51	90	855,45
Id.	45	7	—	Id.	III	1	14	60	275,04
Id.	45	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	00	19,20
Id.	45	9	—	Bosco ceduo	III	7	46	20	522,34
Id.	45	10	—	Seminativo	III	5	68	90	1.365,36
Id.	45	11	—	Id.	III	4	77	70	1.146,48
Id.	45	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	30	7,80
Id.	45	15	—	Seminativo	III	0	64	80	155,52
Id.	45	17	—	Seminativo arborato	II	6	79	50	1.257,08
Id.	45	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	20	0,77
Mulinaccio	53	29	—	Id.	I	7	42	10	445,26

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 488 (*N. C.*)					
P. Garzeto	45	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	20	4,62
Id.	45	13	—	Seminativo	III	0	21	30	51,12
Id.	45	23	—	Seminativo arborato	II	8	42	50	1558,62
Id.	45	31 (p)	—	Seminativo	II	1	97	21	611,35
					Totali	288	57	21	50259,94

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Campagnatico », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Poggio al Lupo e con il fosso della Lena;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Mucchieto;

Sud: con il limite nord delle particelle 27, 26 e 24 (foglio 47), con un breve tratto del fosso della Lena, con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 (foglio 45), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della suddetta particella, con parte del limite nord della particella 30 (foglio 45), con il limite settentrionale della particella 19 (foglio 45), con parte del limite nord-ovest della particella 18 (foglio 45), con parte del limite nord della particella 25 (foglio 45), con i limiti est, nord ed ovest della particella 16 (foglio 45), con il limite ovest della particella 25 (foglio 45), con il limite nord della particella 22 (foglio 45), con la strada vicinale dei Marrucheti, con parte del limite est della particella 4 (foglio 45);

Ovest: con parte del limite est della particella 4 (foglio 45), con il limite est delle particelle 33 e 2 (foglio 45).

Si espropria inoltre la particella isolata 20 del foglio 46.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 82 (foglio 49);

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone;

Ovest: con il fosso della Carpella, con il limite di proprietà coincidente in tratti con il detto fosso.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Carpella;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Carpella;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Carpella;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale delle Caselle.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.340.805,60 (diciottomilionitrecentoquarantamilaottocentocinque e centesimi 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2720.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2498, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso

prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documen zione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma), per una superficie di ettari 147.96.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 162 (N. C.)									
Monte lo Folco	19	19(p)	—	Incolto produttivo	unica	0	20	00	6,40
Id.	19	20(p)	—	Seminativo	III	0	72	57	239,49
Id.	19	23(p)	—	Id.	III	0	84	00	277,20
Id.	19	24(p)	—	Incolto produttivo	unica	0	20	00	6,40
La Perazzeta	19	50	—	Seminativo	V	105	95	70	15.363,77
Id.	19	51	—	Incolto produttivo	unica	1	38	90	44,45
Id.	19	71	—	Seminativo	IV	28	27	40	6.785,76
Id.	19	72	—	Pascolo cespugliato	unica	4	73	80	331,66
Id.	19	73	—	Incolto produttivo	unica	0	32	80	10,50
Id.	19	74	—	Id.	unica	0	10	00	3,20
Id.	19	79	—	Id	unica	0	16	20	5,18
Id.	19	81	—	Id.	unica	0	33	20	10,63
Id.	19	49	—	Bosco ceduo	IV	1	95	00	13[illegible],50
Id.	19	70	—	Id.	IV	1	12	80	78,96

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 162 (*N. C.*)					
La Perazzeta	19	76	—	Bosco ceduo	IV	0	57	40	40,18
Id.	19	77	—	Id.	IV	0	42	40	29,68
Id.	19	78	—	Id.	IV	0	64	70	45,29
				Totali . .		147	96	87	23.415,25

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Perazzeta » distinto a nuovo catasto al foglio 19, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il fosso della Perazzeta;

Ovest: con il fosso della Perazzeta coincidente in parte con il limite di proprietà, con il fosso di Valle, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 19, 20, 23 e 24, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con un affluente del fosso della Perazzeta coincidente con parte del limite est della particella 24.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.880.407,85 (unmilioneottocentottantamilaquattrocentosette e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2721.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documenzione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 63.96.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 537 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fondo della Fabbrica	54	27	—	Seminativo	IV	9	49	70	1.614,49
Lascone	54	28	—	Id.	III	3	76	80	942 —
Id.	55	1	—	Id.	III	3	09	80	774,50
Id.	55	2	—	Id.	III	0	77	50	193,75
Id.	55	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	40	13,68
Id.	55	8(p)	—	Seminativo	III	2	06	12	515,31
Malerba	51	13	—	Id.	IV	6	60	90	1.123,53
Id.	51	14	—	Id.	IV	0	53	10	90,27
Casa Malerba	51	15	—	Fabbricato rurale	—	0	22	40	—
Malerba	51	16	—	Seminativo	IV	4	44	60	755,82
Id.	51	17	—	Id.	III	2	52	90	632,25
Id.	70	2	—	Id.	III	4	63	00	1.157,50
Marchella	71	48	—	Id.	III	3	21	60	804 —
Pozzo Comune	80	2	—	Id.	III	0	05	30	13,25
Poggio Colombaio	80	3	—	Bosco ceduo	III	0	26	10	23,49
Campo di Pozzo Comune	80	4	—	Seminativo	V	2	76	60	276,60
Id.	80	6	—	Id.	V	2	15	40	215,40
Poggio Colombaio	80	8	—	Pascolo cespugliato	II	1	81	70	81,76
Muratelle	80	9	—	Uliveto	V	5	04	90	631,12
Id.	80	11	—	Id.	II	0	83	30	541,45
Podere Muratelle	80	12	—	Fabbricato rurale	—	0	09	30	—
Muratelle	80	13	—	Uliveto	III	3	70	20	1.480,80
Id.	80	14	—	Seminativo	III	0	15	20	33 —
Id.	80	15	—	Id.	IV	0	36	40	61,88
Id.	80	17	—	Id.	III	0	25	10	62,75
Id.	80	33	—	Uliveto	IV	1	38	90	347,25
Id.	80	64	—	Id.	IV	3	35	20	838 —
Id.	80	10	—	Bosco ceduo	IV	0	04	00	2,60
					Totali	63	96	42	13.231,45

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Lascone », confinante:

Nord-est: con parte del limite sud-ovest della particella 29 (foglio 54);

Est: con il limite ovest della particella 30 (foglio 54), con un brevissimo tratto del fosso della Fabbrica, con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 55);

Sud: con parte del limite nord ed ovest della particella 12 (foglio 55) e con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 55), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Capalbio-Manciano.

2° Accorpamento, sito in località « Podere Malerba », confinante:

Nord: con parte del limite sud ed est della particella 12 (foglio 51) e con parte del limite sud della particella 22 (foglio 53);

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale Capalbio-Manciano;

Sud: con parte del limite nord della particella 71 (foglio 71), con la strada vicinale Capalbio-Manciano, con la strada vicinale Malerba e con parte del limite nord della particella 3 (foglio 70);

Ovest: con parte del limite est delle particelle 3 (foglio 70) e 12 (foglio 51).

3° Accorpamento, sito in località « Muratella e Pozzo Comune », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 5 (foglio 80), con un breve tratto della strada vicinale della Muratella e con il limite sud della particella 1 (foglio 79);

Est: con la strada vicinale di Monteti;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Picciolente;

Ovest: con parte del limite sud della particella 5 (foglio 80).

4° Accorpamento, sito in località « Pozzo Comune », confinante:

Nord-ovest, nord-est: con il limite di proprietà, con parte del limite sud-est delle particelle 1 e 5 (foglio 80);

Est: con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 80);

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale « Pozzo Comune ».

L'indennità di espropriazione è di L. 4.712.760,75 (quattromilionisettecentododicimilasettecentosessanta e centesimi 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2722.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolo-

mini Margherita fu Lodovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 824.85.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 638 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Campi Grandi	81	1	—	Bosco ceduo	I	5	47	50	739,13
Id.	81	2	—	Seminativo	I	2	10	30	799,14
Id.	81	3	—	Id.	II	7	53	60	2.336,16
Id.	81	4	—	Id.	II	8	27	10	2.564,01
Id.	81	5	—	Id.	II	13	97	90	4.333,49
Id.	104	8	—	Id.	II	17	71	80	5.492,58
Id.	104	9	—	Id.	II	0	12	70	39,37
Id.	104	10	—	Id.	II	0	57	20	177,32
Id.	104	11	—	Fabbricato rurale	—	1	26	50	—
La Vergheria	105	1	—	Seminativo	III	7	05	00	1.692 —
Id.	105	2	—	Id.	III	7	71	50	1.851,60
Id.	105	3	—	Id.	II	1	52	90	473,99
Id.	105	4	—	Bosco ceduo	II	0	91	20	91,20
Id.	105	5	—	Seminativo	III	10	38	60	2.492,64
Id.	105	7	—	Id.	II	0	24	00	74,40
Id.	105	8	—	Id.	II	0	17	40	53,94
Id.	105	9	—	Bosco ceduo	II	0	21	20	21,20
Id.	105	10	—	Id.	II	0	56	10	56,10
Id.	105	11	—	Seminativo	III	0	78	50	188,40
Id.	105	12	—	Bosco ceduo	II	0	19	60	19,60
Id.	105	13	—	Id.	II	0	54	60	54,60
Punton Lungo	105	14	—	Seminativo	III	3	14	30	754,32
Id.	105	15	—	Bosco ceduo	II	0	30	60	30,60
Id.	105	16	—	Seminativo	III	1	92	00	460,80
Id.	105	17	—	Bosco ceduo	II	0	74	80	74,80
Id	105	18	—	Seminativo	III	22	41	30	5.379,12
La Vergheria	105	19	—	Id.	IV	19	86	30	3,078,76
Id.	105	20	—	Id.	III	0	20	70	49,68
Id.	105	21	—	Pascolo cespugliato	I	1	50	80	90,48
Id.	105	22	—	Fabbricato rurale	—	0	63	60	—
Id.	105	23	—	Seminativo	III	0	96	60	231,84

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 638 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
La Vergheria	105	25	—	Fabbricato rurale	—	0	39	10	—
Id.	105	26	—	Seminativo	III	8	14	90	1.955,76
Id.	105	27	—	Bosco ceduo	II	1	06	60	106,60
Id.	105	28	—	Id.	II	0	25	70	25,70
Id.	105	29	—	Id.	II	0	85	80	85,80
Id.	105	30	—	Seminativo	III	1	44	00	345,60
Id.	105	31	—	Bosco ceduo	II	1	52	60	152,60
Id.	105	32	—	Id.	II	0	47	30	47,30
Punton Lungo	105	33	—	Id.	II	0	51	20	51,20
Id.	105	34	—	Seminativo	III	0	82	90	198,96
Id.	105	35	—	Seminativo arborato	I	7	75	50	2.171,40
Id.	105	36	—	Fabbricato rurale	—	0	97	80	—
Id.	105	37	—	Seminativo	III	0	39	80	95,52
Id.	105	38	—	Bosco ceduo	II	0	74	70	74,70
La Vergheria	105	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	30	16,38
Id.	105	40	—	Seminativo	III	1	36	90	328,56
Cantinelle	118	3	—	Id.	II	4	58	30	1.420,73
Id.	118	4	—	Fabbricato rurale	—	0	06	80	—
Id.	119	2	—	Bosco ceduo	I	3	50	60	473,31
Id.	119	3	—	Seminativo	I	12	88	00	4.894,40
Id.	119	4	—	Id.	III	9	28	80	2.229,12
Id.	119	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	90	5,22
Id.	119	11	—	Id.	I	0	39	00	23,40
Arcillo	120	2	—	Seminativo	III	1	24	70	299,28
Id.	120	3	—	Id.	III	5	96	30	1.431,12
Id.	120	7	—	Id.	IV	33	81	20	5.240,86
Id.	120	8	—	Id.	III	4	48	50	1.076,40
Id.	120	9	—	Bosco ceduo	II	0	48	40	48,40
Id.	120	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	20	6,02
Id.	120	17	—	Id.	II	0	10	40	3,64
Crivella	121	25	—	Seminativo	III	0	50	70	121,68
Id.	121	33(p)	—	Id.	III	0	68	40	164,16
Id.	121	34(p)	—	Uliveto	II	0	89	30	580,45
Arcillo	125	1	—	Seminativo	II	0	44	40	137,64
Quercialta	106	1	—	Seminativo arborato	II	21	70	20	4.014,87
Selvette	128	1	—	Seminativo	III	1	45	80	349,92
Id.	128	2	—	Fabbricato rurale	—	0	51	30	—
Id.	128	3	—	Seminativo	III	0	17	00	40,80
Id.	128	4	—	Id.	III	7	86	80	1.888,32
Id.	128	5	—	Id.	III	1	15	30	276,72
Id.	128	6	—	Id.	III	0	64	90	155,76
Id.	128	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	65	00	99 —
Id.	128	8	—	Seminativo	IV	0	37	80	58,58
Id.	128	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	51	30	30,78
Id.	128	10	—	Seminativo	II	0	63	20	195,92
Id.	128	11	—	Id.	IV	0	29	50	45,73
Id.	128	12	—	Pascolo arborato	unica	0	14	60	13,87
Id.	128	13	—	Seminativo	II	6	64	50	2.059,95
Id.	128	14	—	Id.	III	2	41	80	580 32
Id.	128	15	—	Pascolo arborato	unica	0	38	00	36 10
Id.	128	16	—	Id.	unica	6	19	80	588,81
Id.	128	17	—	Seminativo	III	3	58	10	859,44
Pian dei Lasconi	128	18	—	Pascolo cespugliato	I	14	86	90	892,14
Id.	128	19	—	Seminativo	I	2	17	90	828,02
Id.	128	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	20	16,86
Id.	128	21	—	Seminativo	I	1	91	50	727,70
Id.	128	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	50	11,03
Id.	128	23	—	Seminativo	II	8	02	00	2.486,20
Id.	128	24	—	Id.	III	5	08	10	1.219,44
Campi Grandi	104	1	—	Bosco ceduo	I	2	05	90	277,96
Id.	104	2	—	Seminativo	I	10	72	60	4.075,88
Id.	104	5	—	Incolto sterile	—	6	25	60	—
Id.	104	12	—	Seminativo	II	29	50	20	9.145,62
Id.	104	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	5	20	3,12
Id.	104	14	—	Id.	I	0	4	10	2,46
Id.	104	15	—	Seminativo	II	0	0	90	2,79
Id.	104	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	3	60	2,16
Id.	104	17	—	Id.	I	0	05	10	3,06
Id.	104	18	—	Seminativo	II	0	22	00	68,20
La Vergheria	105	6	—	Id.	II	1	89	60	587,76

Segue *Partita catastale n.* 638 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
La Vergheria	105	24	—	Seminativo	III	27	69	10	6.645,84
Id.	105	41	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	50	12,90
Id.	105	42	—	Id.	I	0	13	50	8,10
Id.	105	43	—	Seminativo	III	0	35	20	84,48
Castellaccia di Sopra	118	1	—	Incolto sterile	—	8	50	60	—
Id.	118	2	—	Seminativo	I	3	84	20	1.459,96
Id.	118	5	—	Id.	III	3	41	10	818,64
Id.	118	6	—	Incolto sterile	—	11	89	00	—
Id.	118	7	—	Seminativo	I	13	78	10	5.236,78
Id.	118	8	—	Id.	II	29	67	00	9.197,70
Id.	118	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	20	4,32
Id.	118	9	—	Seminativo	II	8	07	00	2.501,70
Id.	118	12	—	Fabbricato rurale	—	1	22	50	—
Castellacci di Sopra	118	10	—	Seminativo	II	12	03	80	3.731,78
Cantinelle	119	5	—	Id.	III	18	93	30	4.543,92
Id.	119	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	76	16,06
Id.	119	14	—	Id.	I	0	01	10	0,66
Id.	119	15(p)	—	Seminativo	III	0	3	10	7,44
Id.	119	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	00	60	0,36
Id.	119	17	—	Seminativo	II	0	08	20	25,42
Id.	119	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	00	5,40
Id.	119	6	—	Seminativo	I	1	39	10	528,58
Id.	119	8	—	Incolto sterile	—	1	74	20	—
Id.	119	9	—	Seminativo	II	5	92	50	1.836,75
Id.	119	10	—	Pascolo arborato	unica	1	29	60	123,12
Id.	119	12	—	Seminativo	II	10	45	60	3.241,36
Argillo	120	1(p)	—	Id.	III	25	40	60	6.097,44
Id.	120	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	50	8,70
Id.	120	22	—	Id.	I	0	03	70	2,22
Id.	120	23	—	Id.	I	0	03	20	1,92
Id.	120	24	—	Seminativo	III	0	07	80	18,72
Id.	125	31	—	Id.	II	1	20	20	372,62
Id.	125	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	84	11,90
Id.	125	13	—	Seminativo	II	1	08	16	335,30
Id.	125	32	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	80	4,08
Id.	125	36	—	Seminativo	II	1	13	00	350,30
Id.	125	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	44	19,46
Id.	125	29	—	Id.	I	0	38	54	23,12
San Genese	82	10	—	Seminativo	II	0	58	40	181,04
Id.	82	22	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	94	3,56
Id.	82	23	—	Id.	I	0	08	32	4,99
Id.	82	24	—	Seminativo	II	0	54	50	168,95
Crivella	121	1	—	Bosco ceduo	II	0	59	30	59,30
Id.	121	2	—	Id.	II	0	16	90	16,90
Id.	121	3	—	Seminativo	IV	14	84	80	2.301,43
Id.	121	4	—	Bosco ceduo	II	2	48	10	248,10
Id.	121	5	—	Seminativo	IV	22	64	20	3.509,59
Id.	121	6	—	Bosco ceduo	II	0	39	30	39,30
Id.	121	7	—	Id.	II	0	34	00	34 —
Id.	121	8	—	Id.	II	0	24	00	24 —
Id.	121	9	—	Id.	II	2	82	40	282,40
Id.	121	10	—	Seminativo	IV	3	32	10	514,76
Id.	121	11	—	Bosco ceduo	II	1	27	60	127,60
Id.	121	12	—	Seminativo	IV	2	04	80	317,44
Id.	121	13	—	Id.	III	0	34	40	82,56
Id.	121	14	—	Id.	IV	7	35	20	1.139,56
Id.	121	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	60	6.51
Id.	121	16	—	Bosco ceduo	II	0	12	50	12 50
Id.	121	17	—	Id.	II	0	49	70	49,70
Id.	121	18	—	Seminativo	III	4	64	80	1.115,52
Id.	121	19	—	Seminativo arborato	II	1	62	20	300,07
Id.	121	21	—	Bosco ceduo	II	1	69	60	169,60
Id.	121	26	—	Id.	II	0	66	80	66,80
Id.	121	27	—	Id.	II	0	55	00	55 —
Id.	121	28	—	Seminativo	IV	4	07	50	631,63
Id.	121	29	—	Pascolo cespugliato	II	1	26	90	44,41
Id.	121	30	—	Id.	II	0	13	00	4,55
Id.	121	31	—	Id.	II	0	52	30	18,30
Id.	121	32	—	Id.	II	0	38	50	13,48
Id.	121	36	—	Id.	II	0	51	20	17,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 638 (*N. C.*)					
Crivella	121	37	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	50	9,98
Id.	121	38	—	Seminativo	III	0	72	20	173,28
Id.	121	39	—	Id.	IV	7	45	40	1.155,37
Id.	121	40	—	Id.	III	0	27	00	40,80
Id.	121	42	—	Bosco ceduo	II	0	72	10	72,10
Montagnole	123	7	—	Seminativo	IV	10	89	80	1.689,19
Id.	123	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	11	80	39,13
Id.	123	11	—	Seminativo	II	1	92	80	597,68
Id.	123	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	10	9,49
Selvette	127	10	—	Id.	II	0	50	40	17,64
Id.	127	11	—	Seminativo	III	7	91	80	1.900,32
Id.	127	12	—	Id.	III	5	48	40	1.316,16
Castellina	127	13	—	Id.	III	5	64	50	1.354,80
Selvette	127	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	80	9,38
Castellina	129	15	—	Seminativo	II	0	17	70	54,87
Selvette	129	17	—	Id.	IV	21	12	60	3.274,54
Id.	129	18	—	Pascolo cespugliato	II	3	28	30	114,90
Id.	129	19	—	Id.	II	1	81	10	63,39
Id.	129	20	—	Id.	I	0	29	20	17,52
Castellina	129	21	—	Id.	II	0	90	10	31,54
Selvette	129	22	—	Seminativo	IV	0	24	60	38,13
Id.	129	23	—	Id.	IV	0	15	30	23,71
Montagnole	123	8	—	Id.	III	12	32	70	2.958,48
Id.	123	13	—	Id.	II	0	32	70	101,37
Id.	123	29	—	Id.	II	0	24	20	75,02
Id.	123	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	10	10,86
Id.	123	31	—	Id.	I	0	73	00	43,80
Id.	123	14	—	Seminativo	II	1	65	40	512,74
Id.	123	23	—	Id.	II	0	32	10	99,51
Id.	123	24	—	Id.	II	0	37	00	114,70
Id.	123	32	—	Id.	II	0	6	20	19,22
Selvette	127	7	—	Id.	III	3	04	90	731,76
Id.	127	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	86	11,32
Id.	127	28	—	Id.	I	0	35	70	21,42
Id.	127	8 (p)	—	Seminativo	III	6	87	00	1.648,80
Id.	127	30	—	Id.	III	3	30	60	793,44
Quercialta	106	2	—	Id.	IV	7	37	70	1.143,43
Id.	106	20	—	Bosco ceduo	II	1	13	80	113,80
Id.	106	21	—	Id.	I	2	46	00	332,10
Id.	106	6 (p)	—	Seminativo	III	2	56	68	616,04
Montagnole	122	1	—	Bosco ceduo	II	2	46	20	246,20
Id.	122	2	—	Seminativo	IV	13	72	80	2.127,83
Id.	122	3	—	Pascolo arborato	unica	0	67	50	64,12
Id.	122	4	—	Seminativo	IV	8	80	90	1.365,40
Id.	122	5	—	Bosco ceduo	II	3	05	90	305,90
Id.	122	6	—	Seminativo	IV	4	29	20	665,26
Id.	122	7	—	Bosco ceduo	II	5	83	20	583,20
Id.	122	8	—	Seminativo	III	2	98	30	715,92
Id.	127	25	—	Id.	II	3	45	70	1.071,67
Id.	127	32	—	Seminativo arborato	II	2	59	00	479,15
Id.	127	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	80	17,88
Potassa	91	26	—	Seminativo	III	7	72	50	1.854 —
				Totali		824	85	64	178.845,16

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Sticcianese », è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di rio Cupo, con il fosso di rio Cupetto;

Est: con il limite ovest della particella 3 (foglio 106), con parte del limite nord-ovest della particella 6 (foglio 106), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est rimane alla ditta, con il fosso di rio Cupo, con il fosso delle Montagnole, con parte del limite nord-ovest della particella 10 (foglio 122) coincidente con un affluente del detto fosso, con il limite nord ed ovest della particella 9 (foglio 122), con la strada vicinale della Montagna con la strada vicinale di Polvera, con il limite nord ed ovest della particella 15 (foglio 127), con il limite ovest della particelle 11 e 13 (foglio 129);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasubbie, con il fosso Marcitole, con il limite sud-est della particella 8 (foglio 127), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 29 (foglio 127), con la strada vicinale della Montagna, con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 121), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud-est della particella 33 (foglio 121), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite est della particella 24 (foglio 121), con il limite nord e sud-ovest della particella 41 (foglio 121), con il limite nord delle particelle 43 e 20 con il limite ovest della particella 20 (foglio 121), con parte del limite nord della particella 23 (foglio 121), con il fosso dell'Arcillo e con la strada provinciale della Montagna;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasubbio e con il fiume Ombrone.

Dal suddescritto accorpamento si escludono le particelle 15 (foglio 119) in parte, 1 (foglio 120) in parte e 21 (foglio 120).

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con la strada vicinale della Montagna;

Est e Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Frosina;

Sud: con la strada vicinale di Polvera;

Ovest: con il limite sud delle particelle 16, 20, 34, 33 (foglio 127), con il limite est delle particelle 33, 6, 2, 1 (foglio 127).

3° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso rio Cupetto;

Sud-ovest: con il limite est della particella 24 (foglio 91).

L'indennità di espropriazione è di L. 61.929.338,30 (sessantunomilioninovecentoventinovemilatrecentotrentotto e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2723.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sforni Guido fu Isacco, *in comune di* Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa del defunto Sforni Guido fu Isacco, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa del defunto Sforni Guido fu Isacco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 117.05.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta degli aventi causa del defunto signor Sforni Guido, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 674 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Il Molinaccio	4	2	—	Seminativo	IV	35	95	00	5.392,50
Torbaggio	4	10	—	Id.	III	1	51	30	378,25
Id.	4	11	—	Canneto	II	0	05	20	16,64
Id.	4	12	—	Pascolo	I	0	10	40	7 80
Id.	4	13	—	Vigneto	III	0	75	50	347,30
Podere delle Case Nuove	4	14	—	Fabbricato rurale	—	0	50	20	—
Id.	4	15	—	Seminativo	III	9	67	70	2.419,25
Id.	4	16	—	Fabbricato rurale	—	0	27	80	—
Id.	4	17	—	Seminativo	III	0	01	70	4,25
Pian del Quirico	4	18	—	Pascolo cespugliato	II	1	20	00	15,60
Id.	4	19	—	Seminativo	III	0	93	40	233,50
Case Nuove	4	20	—	Id.	IV	10	75	50	1.613,25
Id.	4	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	00	0,39
Id.	4	22	—	Seminativo	IV	0	93	80	140,70
Poggiagallo	11	1	—	Id.	IV	22	21	40	3.332,10
Id.	11	2	—	Pascolo	I	0	01	80	1,35
I Rigoni	11	14	—	Fabbricato rurale	—	0	00	25	—
Case Nuove	11	23	—	Seminativo	IV	0	18	50	27,75
I Rigoni	11	24	—	Id.	IV	0	04	40	6,60
Pian del Ginoco	12	1	—	Id.	V	13	06	60	1.110.61
Id.	12	2	—	Vigneto	III	0	43	90	201.94
Pezzana	12	13	—	Seminativo	V	0	54	80	46,58
Pian del Ginoco	12	35	—	Id.	V	0	27	10	23,04
Collina Alta	11	21	—	Id.	IV	5	68	30	852,45
Molinaccio	4	1	—	Id.	III	0	13	60	34 —
Il Molinaccio	4	5	—	Bosco ceduo	III	0	54	10	27,05
Le Case Nuove	4	6	—	Seminativo	IV	9	03	90	1.355,85

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 674 (N. C.)*					
Torbaggio	4	7	—	Pascolo cespugliato	II	1	02	50	13,33
Case Nuove	4	8	—	Id.	II	0	24	70	3 21
Id.	4	9	—	Pascolo	II	0	89	20	22,30
				Totali . . .		117	05	55	17.627,59

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Case Nuove » e « Pian del Giuoco » confina

Nord con il limite di proprietà coincidente con il torrente Tora;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Torbaccio;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri del Pian del Giuoco e dei Rigori;
Ovest con il limite amministrativo del comune di Lorenzana.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.516.142,14 (duemilionicinquecentosedicimilacentoquarantadue e centesimi 14) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2724.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Andrea fu Simone, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Andrea fu Simone, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 29 marzo 1952, n. 2450, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Andrea fu Simone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 12.20.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simoni Andrea fu Simone, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 263/312 (V C.)					
Poggi Alti	XIII	8	R(p)	Pascolo . .	—	6	10	00	1.383,48
Id.	XIII	7	R(p)	Id. . .	—	6	10	82	989,52
				Totali . . .		12	20	82	2.373 —

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2450, in data 29 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 12.20.82 e ad un reddito dominicale di L. 3800,94 (tremilaottocento e cent. 94).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggi Alti » distinto a vecchio catasto alla sezione XIII[a], confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 resto e 8 resto, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la strada da Montalto a Monteacuto;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto « Poggi Alti ».

L'indennità di espropriazione è di L. 797.935,02 (settecentonovantasettemilanovecentotrentacinque e cent. 2) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103165) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.